

Parte III DPGR 8 agosto 2003, n. 47/R *

*Regolamento di esecuzione
della L.R. 26.7.2002, n.32
(Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale, lavoro)*

* Il presente testo è aggiornato con le modifiche apportate dal DPGR del 3 gennaio 2005 n. 12/R e dal DPGR del 2 febbraio 2005 n. 22/R
Per il testo originale si rimanda al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 37 del 18 agosto 2003, , parte prima.

DPGR 8 agosto 2003, n. 47/R

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l'art. 125 della Costituzione, così come modificato dall'art. 9 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Visto in particolare l'art. 32 della suddetta legge, che prevede l'approvazione, da parte della Giunta regionale, del regolamento di esecuzione che definisce le regole generali di funzionamento del sistema integrato disciplinato dalla legge medesima;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 787 del 04.08.2003 concernente "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.07.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro)", acquisiti i pareri del Comitato Tecnico della Programmazione di cui all'art. 26, comma 3, della L.R. 17 marzo 2000 n. 26, nonché dei Dipartimenti di cui all'art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26;

EMANA

il seguente Regolamento:

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Riconoscimento delle competenze e dei crediti fra sistemi
- Art. 3 - Sistema informativo regionale
- Art. 4 - Semplificazione telematica

Titolo II - IL SISTEMA INTEGRATO PER IL DIRITTO ALL'APPRENDIMENTO

Capo I - Caratteristiche del sistema integrato

- Art. 5 - Definizione
- Art. 6 - Programmazione e gestione delle attività
- Art. 7 - Regole generali di funzionamento del sistema integrato

Titolo III - SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Capo I - Caratteristiche dei servizi

Sezione I - Caratteristiche generali

- Art. 8 - Classificazione dei servizi
- Art. 9 - Caratteristiche e destinazioni degli edifici
- Art. 10 - Caratteristiche generali di qualità dei servizi
- Art. 11 - Titoli per l'esercizio della funzione di educatore
- Art. 12 - Requisiti di onorabilità del personale

Sezione II - Nido d'infanzia

- Art. 13 - Caratteristiche funzionali generali
- Art. 14 - Standard di base e funzionalità degli spazi
- Art. 15 - Ricettività e dimensionamento
- Art. 16 - Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi

Sezione III - Centro dei bambini e dei genitori

- Art. 17 - Caratteristiche funzionali generali
- Art. 18 - Standard di base e funzionalità degli spazi
- Art. 19 - Ricettività e dimensionamento
- Art. 20 - Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi

Sezione IV - Centro gioco educativo

- Art. 21 - Caratteristiche Funzionali generali
- Art. 22 - Standard di base e funzionalità degli spazi
- Art. 23 - Ricettività e dimensionamento

Art. 24 - Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi

Sezione V - Servizi domiciliari

Art. 25 - Servizio di educatore presso l'abitazione della famiglia

Art. 26 - Servizio educativo presso l'abitazione dell'educatore

Capo II - Regime di autorizzazione e di accreditamento

Sezione I - Autorizzazione al funzionamento

Art. 27 - Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento

Art. 28 - Procedimento di autorizzazione

Art. 29 - Obblighi informativi relativi ad autorizzazione e accreditamento

Sezione II - Accreditamento

Art. 30 - Requisiti per l'accREDITamento

Art. 31 - Disciplina dell'accREDITamento

Sezione III - Adeguamento dei servizi esistenti

Art. 32 - Adeguamento dei servizi educativi comunali

Art. 33 - Adeguamento dei servizi educativi privati e pubblici non comunali

Art. 34 - Deroghe

Titolo IV - CARATTERISTICHE STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVE DEL SISTEMA DI EDUCAZIONE NON FORMALE DEGLI ADOLESCENTI, DEI GIOVANI E DEGLI ADULTI

Capo I - Organizzazione delle reti locali dei soggetti educativi

Art. 35 - Reti locali dei soggetti educativi

Art. 36 - Funzioni dei comuni nell'organizzazione delle reti locali

Titolo V - DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA

Capo I - Soggetti e procedure per la programmazione della rete scolastica

Art. 37 - Istituzioni scolastiche

Art. 38 - Comuni

Art. 39 - Province

Art. 39bis - Regione

Titolo VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE NELL'APPRENDISTATO

Capo I - Disposizioni generali

- Art. 40 - La formazione nell'apprendistato
- Art. 41 - Il piano formativo individuale
- Art. 42 - Il tutore aziendale
- Art. 43 - Certificazione dell'attività formativa
- Art. 44 - Competenza delle province
- Art. 45 - Compiti dei servizi per l'impiego
- Art. 46 - Crediti formativi
- Art. 47 - Crediti in ingresso al percorso di apprendistato

Capo II - Apprendistato per l'espletamento del diritto - dovere di istruzione e formazione

- Art. 48 - Durata del contratto
- Art. 49 - Caratteristiche della formazione formale esterna
- Art. 50 - Erogazione della formazione aziendale

Capo III - Apprendistato professionalizzante

- Art. 51 - Profili formativi della formazione formale esterna
- Art. 51bis - Caratteristiche della formazione formale esterna
- Art. 51ter - Erogazione e articolazione della formazione
- Art. 51quater - La formazione non formale in azienda

Capo IV - Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione

- Art. 51quinquies - Procedura per la sperimentazione

Titolo VII - DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Capo I - Coordinamento degli interventi fra la regione e le università

- Art. 52 - Conferenza Regione - Università

Capo II - Aziende per il diritto allo studio universitario

Sezione I - Organizzazione e funzionamento

- Art. 53 - Aziende per il diritto allo studio universitario
- Art. 54 - Competenze delle aziende
- Art. 55 - Consiglio di amministrazione
- Art. 56 - Il Presidente

- Art. 57 - Il Collegio dei revisori
- Art. 58 - Il direttore
- Art. 59 - Indennità
- Art. 60 - Regolamento organizzativo
- Art. 61 - Bilancio previsionale ed economico
- Art. 62 - Utilizzo di beni di altri enti

Sezione II - Carta dei servizi e controllo degli utenti

- Art. 63 - Principi della carta dei servizi
- Art. 64 - Procedura di reclamo degli utenti dei servizi
- Art. 65 - Monitoraggio delle aziende e commissioni di utenti

Titolo VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Capo I - Principi generali

- Art. 66 - Caratteristiche del sistema regionale delle competenze

Capo II - Accreditemento

- Art. 67 - Soggetti accreditabili
- Art. 68 - Sedi operative
- Art. 69 - Esenzioni dall'obbligo di accreditamento
- Art. 70 - Ambiti di accreditamento
- Art. 71 - Valutazione dei requisiti per l'accreditamento
- Art. 72 - Requisiti per l'accreditamento
- Art. 73 - Certificazioni di qualità
- Art. 74 - Procedura di accreditamento
- Art. 75 - Revoca dell'accreditamento
- Art. 76 - Sospensione dell'accreditamento

Capo III - Attività formative

Sezione I - Disciplina generale

- Art. 77 - Modalità di svolgimento delle attività formative
- Art. 78 - Interventi formativi
- Art. 79 - Finanziamenti a domanda individuale
- Art. 80 - Percorsi formativi e crediti
- Art. 81 - Conclusione delle attività formative
- Art. 82 - Criteri di composizione della commissione d'esame
- Art. 83 - Modalità di lavoro della commissione d'esame
- Art. 84 - Indennità per i componenti della commissione d'esame
- Art. 85 - Moduli professionalizzanti
- Art. 86 - Riconoscimento delle competenze acquisite al di fuori dei percorsi formativi di tipo formale

Sezione II - Comitato regionale per l'istruzione e formazione tecnica superiore

Art. 87 - Istituzione del Comitato regionale per l'istruzione e formazione tecnica superiore

Art. 88 - Funzioni del Comitato regionale

Capo IV - Procedure di monitoraggio e verifica

Sezione I - Certificazione e rendicontazione delle spese

Art. 89 - Autocertificazione delle spese sostenute

Art. 90 - Verifica dei rendiconti

Art. 91 - Bilancio consuntivo

Art. 92 - Ammissibilità e finanziabilità delle spese

Art. 93 - Revoca del finanziamento concesso per lo svolgimento di attività di formazione

Sezione II - Sistema di monitoraggio, valutazione e verifica

Art. 94 - Monitoraggio degli interventi

Art. 95 - Verifiche degli interventi

Titolo IX - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Capo I - Organismi istituzionali

Sezione I - Commissione regionale permanente tripartita

Art. 96 - Composizione della Commissione regionale permanente tripartita

Art. 97 - Nomina e durata in carica

Art. 98 - Ambiti economici di interesse regionale per la determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

Art. 99 - Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

Art. 100 - Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

Art. 101 - Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle associazioni dei disabili

Art. 102 - Avvio delle procedure per la determinazione delle rappresentanze sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili

Art. 103 - Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

Art. 104 - Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

Art. 105 - Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle associazioni dei disabili

Art. 106 - Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

Art. 107 - Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

Art. 108 - Determinazione della maggiore rappresentatività delle associazioni dei disabili

Art. 109 - Modalità di designazione dei componenti effettivi e supplenti

Sezione II - Comitato di coordinamento istituzionale

Art. 110 - Composizione del Comitato di coordinamento istituzionale

Art. 111 - Nomina e durata in carica

Sezione III - Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili

Art. 112 - Composizione del Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili

Art. 113 - Nomina e durata in carica

Art. 114 - Criteri e procedura per la individuazione e la determinazione della rappresentatività della organizzazione sindacale dei datori di lavoro

Art. 115 - Criteri e procedura per l'individuazione e la determinazione della rappresentatività dell'organizzazione sindacale dei lavoratori

Art. 116 - Criteri e procedura per l'individuazione e la determinazione della rappresentatività dell'associazione dei disabili

Capo II - Servizi per l'impiego

Art. 117 - Sistema regionale e provinciale per l'impiego

Art. 118 - Tipologie dei servizi per l'impiego

Art. 119 - Standard minimi di funzionamento dei servizi

Art. 120 - Qualità e omogeneità delle prestazioni

Art. 121 - Masterplan regionale dei servizi per l'impiego

Capo III - Albo regionale delle agenzie per il lavoro ed elenco dei soggetti accreditati

Sezione I - Albo regionale delle agenzie per il lavoro

Art. 122 - Articolazione e tenuta dell'albo

Art. 123 - Soggetti autorizzati con provvedimento regionale

Art. 124 - Regime particolare di autorizzazione

Art. 125 - Requisiti per l'autorizzazione regionale

Art. 126 - Iscrizione all'albo

Art. 127 - Autorizzazione provvisoria

Art. 128 - Autorizzazione a tempo indeterminato

Art. 129 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione

Art. 130 - Competenze professionali

- Art. 131 - Locali
- Art. 132 - Pubblicità e trasparenza
- Art. 133 - Comunicazioni
- Art. 134 - Divieto di transazione commerciale

Sezione II - Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro

- Art. 135 - Definizione di servizi al lavoro
- Art. 136 - Forme di affidamento dei servizi al lavoro
- Art. 137 - Articolazione e tenuta dell'elenco
- Art. 138 - Requisiti per l'iscrizione dei soggetti privati
- Art. 139 - Requisiti per l'iscrizione dei soggetti pubblici
- Art. 140 - Locali
- Art. 141 - Competenze professionali
- Art. 142 - Procedura per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro
- Art. 143 - Domanda di accreditamento
- Art. 144 - Iscrizione nell'elenco
- Art. 145 - Durata dell'iscrizione e rinnovo
- Art. 146 - Sospensione e revoca dell'accREDITAMENTO
- Art. 147 - Comunicazioni
- Art. 148 - Divieto di transazione commerciale

Sezione III - Disposizioni comuni

- Art. 149 - Divieto di oneri in capo ai lavoratori
- Art. 150 - Tutela dei dati personali
- Art. 151 - Connessione alla borsa continua nazionale del lavoro
- Art. 152 - Monitoraggio statistico e valutazione

Capo IV - Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato, cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati

- Art. 153 - Inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati
- Art. 154 - Procedura per il raccordo pubblico e privato
- Art. 155 - Convenzioni per l'incentivazione del raccordo pubblico e privato
- Art. 156 - Decadenza dai trattamenti di mobilità, dall'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennità o sussidio
- Art. 157 - Decadenza dallo stato di disoccupazione
- Art. 158 - Procedura per la dichiarazione di decadenza dallo stato di disoccupazione
- Art. 159 - Cooperative sociali e inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati e disabili
- Art. 160 - Requisiti soggettivi per la stipula delle convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e per i lavoratori disabili
- Art. 161 - Requisiti oggettivi per la stipula delle convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e per i lavoratori disabili

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'articolo 32 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) definisce le regole di funzionamento del sistema integrato che garantisce il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro.

Art. 2

Riconoscimento delle competenze e dei crediti fra sistemi

1. Nell'ambito del sistema regionale integrato di cui all'articolo 1 sono riconosciute:

- a) le certificazioni delle competenze acquisite all'interno del sistema scolastico;
- b) i crediti acquisiti nei sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro, anche al fine di permettere il passaggio tra i sistemi stessi.

2. Il sistema della formazione professionale garantisce la riconoscibilità delle qualifiche nei sistemi dell'istruzione e del lavoro, sulla base di un sistema di equivalenze fondato sulla comparazione concettuale, formale ed operativa delle qualifiche.

3. Per le finalità di cui al comma 2 il sistema scolastico e quello della formazione professionale definiscono apposite intese a livello regionale e territoriale.

Art. 3

Sistema informativo regionale

1. La Regione supporta il sistema regionale integrato di cui all'articolo 1 attraverso la gestione degli archivi, dei flussi, delle procedure informatizzate dei sottosistemi e delle reti costituenti il sistema informativo regionale.

2. Il sistema informativo regionale si raccorda e coopera con i sistemi informativi statali, provinciali e comunali, e garantisce ai soggetti istituzionali coinvolti il più ampio scambio delle informazioni, onde permettere l'effettuazione delle necessarie verifiche di efficacia e di efficienza degli interventi realizzati.

Art. 4*Semplificazione telematica*

1. La Regione, nel rapporto con gli altri soggetti della pubblica amministrazione ed i soggetti privati coinvolti nel sistema, assume e promuove appropriate misure di semplificazione telematica per perseguire le seguenti finalità:

- a) efficiente gestione delle prassi procedurali;
- b) efficace e tempestiva informazione ai cittadini e agli utenti sui servizi presenti nel territorio;
- c) facilitazione delle modalità di accesso e di erogazione dei servizi territoriali;
- d) costante monitoraggio dei flussi di utenza e delle richieste di servizio;
- e) documentazione del percorso individuale dell'utente all'interno del sistema generale di istruzione, formazione, lavoro e nell'esercizio del diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;
- f) registrazione delle competenze possedute o acquisite dall'individuo all'interno del sistema e nell'esercizio del diritto di cui alla lettera e).

Titolo II

**IL SISTEMA INTEGRATO
PER IL DIRITTO ALL'APPRENDIMENTO**

Capo I**CARATTERISTICHE DEL SISTEMA INTEGRATO****Art. 5***Definizione*

1. Il sistema integrato per il diritto all'apprendimento è costituito dall'insieme dei soggetti pubblici che programmano e curano la realizzazione delle azioni e degli interventi regionali e locali volti alla promozione delle attività di educazione, istruzione, orientamento e formazione che contribuiscono a rendere effettivo il diritto all'apprendimento per tutto l'arco della vita.

2. Al sistema integrato partecipano altresì soggetti privati nelle forme e con le modalità previste dalla l. r. 32/2002.

Art. 6*Programmazione e gestione delle attività*

1. L'offerta delle attività di educazione, istruzione, orientamento e formazione è integrata sulla base delle previsioni del piano di indirizzo generale di cui all'articolo 31, comma 3 della l. r. 32/2002 e degli atti della programmazione locale.

2. La programmazione locale dell'offerta integrata di educazione, istruzione, orientamento e formazione si svolge, ai sensi della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82, acquisendo le proposte da parte di tutti i soggetti di cui all'articolo 5, negli ambiti territoriali individuati dal piano di indirizzo.

3. Le province esercitano le funzioni di programmazione previste dall'articolo 29 della l. r. 32/2002.

4. La gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza comunale è svolta nell'ambito delle zone socio-sanitarie ovvero dei livelli ottimali definiti ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni).

Art. 7

Regole generali di funzionamento del sistema integrato

1. Gli enti locali competenti partecipano alla realizzazione del sistema integrato promuovendo:

a) la relazione e la cooperazione tra i soggetti pubblici e privati che operano nel settore dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione;

b) lo sviluppo integrato di attività e servizi nei settori dell'orientamento, della consulenza alla persona, della formazione degli operatori, dell'informazione e della documentazione sui valori culturali del territorio, sulle risorse educative e formative e sulle esperienze per la qualità dell'educazione e dell'istruzione realizzate a livello locale;

c) l'integrazione delle strutture con finalità educative presenti sul territorio, anche mediante la loro aggregazione in organismi unitari e permanenti di supporto educativo, volti altresì alle finalità di cui alla lettera b).

2. La Regione supporta i processi organizzativi dei comuni mediante l'adozione di proposte metodologiche e strutturali volte alla definizione di modelli unitari di strutture permanenti di supporto educativo.

3. La Giunta regionale definisce un logo per contrassegnare le iniziative promosse dai soggetti del sistema integrato, e ne disciplina le modalità di utilizzo.

4. La Regione coordina la costituzione delle banche dati derivanti dalle attività di cui al presente articolo, ai fini della loro armonizzazione ed integrazione a livello regionale.

5. I prodotti multimediali realizzati nelle attività del sistema integrato sono trasmessi alla Regione per la loro diffusione anche per via telematica.

Titolo III

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Capo I

CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

Sezione I

Caratteristiche Generali

Art. 8

Classificazione dei servizi

1. I servizi educativi per la prima infanzia di cui all'articolo 4 della l. n. 32/2002 sono classificati in:

- a) nido di infanzia;
- b) servizi integrativi, articolati nel modo seguente:
 - 1) centro dei bambini e dei genitori;
 - 2) centro gioco educativo;
 - 3) servizio domiciliare.

Art. 9

Caratteristiche e destinazioni degli edifici

1. I servizi educativi per la prima infanzia sono collocati in edifici a ciò esclusivamente destinati e nei quali la parte interna della struttura è separata da quella esterna.

2. Nel caso in cui l'edificio non sia esclusivamente destinato a servizio educativo per la prima infanzia, al servizio educativo stesso è assicurata autonomia funzionale con una distinta via di accesso.

3. I comuni individuano, in relazione alle caratteristiche dell'edificio, i casi in cui talune funzioni di quest'ultimo possono essere condivise dal servizio educativo per la prima infanzia e dagli altri servizi che utilizzano il medesimo edificio.

Art. 10

Caratteristiche generali di qualità dei servizi

1. Il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dagli educatori e dagli operatori ausiliari operanti presso ciascun servizio.

2. I servizi educativi per la prima infanzia si svolgono sulla base di un progetto educativo elaborato e aggiornato dagli educatori, alla cui attuazione contribuiscono anche gli operatori ausiliari.

3. È assicurata la partecipazione delle famiglie alle scelte educative, da realizzarsi mediante la previsione di incontri periodici per la presentazione del progetto educativo e della programmazione educativa alle famiglie utenti, nonché mediante la previsione di verifiche e valutazioni delle attività del servizio.

4. I comuni curano il coordinamento pedagogico e organizzativo della rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia.

5. Le strutture preposte al coordinamento pedagogico e organizzativo di cui al comma 4 promuovono l'elaborazione e la verifica del progetto educativo e organizzativo dei vari servizi, il loro reciproco raccordo e il loro inserimento nella rete delle opportunità educative offerte ai bambini e alle famiglie.

6. La disciplina delle ammissioni ai servizi educativi pubblici definisce, tra l'altro, criteri per favorire l'accesso ai servizi di bambini disabili o il cui nucleo familiare si trovi in condizioni di disagio sociale o economico.

Art. 11

Titoli per l'esercizio della funzione di educatore

1. Per l'esercizio della funzione di educatore presso i servizi educativi per la prima infanzia è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:

- a) diploma di dirigente di comunità infantile rilasciato dall'istituto tecnico femminile;
- b) diploma di maturità magistrale rilasciato dall'istituto magistrale;
- c) diploma di scuola magistrale di grado preparatorio;
- d) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
- e) diploma di assistente di comunità infantile rilasciato dall'istituto professionale di Stato per assistente all'infanzia;
- f) diploma di maestra di asilo;
- g) diploma di operatore dei servizi sociali;
- h) diploma di tecnico dei servizi sociali;
- i) titolo di studio universitario conseguito in corsi di laurea afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;
- j) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la formazione della prima infanzia;
- k) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale per un profilo professionale attinente ai servizi per la prima infanzia.

Art. 12

Requisiti di onorabilità del personale

1. Costituisce requisito per l'esercizio delle funzioni di educatore e di operatore ausiliario presso i servizi educativi per la prima infanzia il non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.

Sezione II Nido d'infanzia

Art. 13

Caratteristiche funzionali generali

1. Il nido di infanzia è servizio a carattere educativo per la prima infanzia ed è rivolto ai bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni.

2. Il nido d'infanzia consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a figure, diverse da quelle parentali, con specifica competenza professionale.

3. Nel nido d'infanzia in cui siano frequentanti bambini disabili è assicurata la presenza di personale idoneo.

Art. 14

Standard di base e funzionalità degli spazi

1. Gli spazi interni del nido d'infanzia sono costituiti da:

- a) servizi generali;
- b) cucina per la preparazione del pasto all'interno del nido d'infanzia o apposito locale per la suddivisione del cibo in porzioni; la preparazione del pasto all'interno del nido è obbligatoria per i bambini fino al primo anno di età;
- c) spazi riservati ai bambini;
- d) spazi riservati al personale del nido d'infanzia e ai genitori.

2. In caso di nido d'infanzia aggregato ad altri servizi educativi o scolastici possono essere utilizzati i servizi di mensa di questi ultimi, solo se ciò consente la preparazione di uno specifico menù giornaliero, fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera b) per i bambini fino al primo anno di età.

3. Gli spazi riservati ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:

- a) gioco;
- b) pranzo;
- c) riposo;
- d) cambio e servizi igienici.

4. Gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'impegno non occasionale dei bambini in attività di piccolo gruppo.

5. Gli spazi riservati al personale del nido d'infanzia e ai genitori consistono in:

- a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;
- b) spogliatoi;
- c) servizi igienici.

6. La superficie degli spazi esterni del nido di infanzia non è inferiore allo spazio complessivamente riservato ai bambini all'interno della struttura, di cui al comma 3.

7. I comuni definiscono il dimensionamento della superficie degli spazi esterni di cui al comma 6 per le strutture ubicate all'interno della zona A del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) e all'interno di zone ad elevata densità abitativa, individuate dai comuni stessi.

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, i comuni, ove accertino la mancanza o l'insufficienza di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio, possono autorizzare il funzionamento del servizio stesso se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili, controllabili e idonei all'utilizzo.

Art. 15

Ricettività e dimensionamento

1. La ricettività minima e massima del nido d'infanzia è compresa fra diciannove e cinquanta bambini frequentanti.

2. La ricettività di cui al comma 1 è calcolata con riferimento alla media delle presenze del mese di massima frequenza, rilevata nel territorio del comune in cui è ubicato il servizio; in assenza di tali dati, si fa riferimento alla frequenza media registrata a livello regionale nell'ultimo consuntivo di gestione disponibile.

3. In relazione a particolari esigenze demografiche, sociali ed organizzative del territorio di riferimento, la ricettività del nido d'infanzia è compresa fra sei e diciotto bambini, calcolati ai sensi del comma 2.

4. Il nido d'infanzia di cui al comma 3 può essere aggregato ad altri servizi educativi per l'infanzia già operanti.

5. Il nido d'infanzia possiede una dimensione non inferiore a 6 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi del comma 2, riducibile a 4 metri quadrati nel caso in cui vi siano spazi multifunzionali.

6. Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 5 sono quelli delle aree relative alle seguenti funzioni:

- a) gioco;
- b) pranzo;
- c) riposo.

7. Le aree indicate al comma 6 possono essere multifunzionali.

8. La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non è inferiore a 8 metri quadrati.

Art. 16

Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi

1. Il periodo di apertura annuale del nido d'infanzia non è inferiore a quarantadue settimane, con attività per almeno cinque giorni alla settimana.

2. I comuni definiscono l'orario di apertura e di chiusura del nido d'infanzia tenendo conto degli orari lavorativi della popolazione residente interessata al servizio.

3. L'orario di apertura del nido d'infanzia è compreso fra sei e undici ore giornaliere. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate, e in particolare:

- a) frequenza corta antimeridiana o pomeridiana non comprensiva del pasto, non inferiore a quattro ore;
 - b) frequenza antimeridiana o pomeridiana comprensiva del pasto.
4. La proporzione fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore a un educatore ogni sei bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 15, comma 2.
5. Nel nido d'infanzia in cui risultino iscritti solamente bambini di età non inferiore a diciotto mesi, la proporzione non è inferiore a un educatore ogni nove bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

Sezione III

Centro dei bambini e dei genitori

Art. 17

Caratteristiche funzionali generali

1. Il centro dei bambini e dei genitori è servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni, organizzato secondo il criterio della flessibilità.
2. Il centro prevede la fruizione continuativa del servizio da parte di bambini accompagnati da un genitore o da altro adulto accompagnatore.
3. I genitori e gli adulti accompagnatori concorrono alla realizzazione dei programmi educativi del centro in una logica di corresponsabilità con gli educatori.

Art. 18

Standard di base e funzionalità degli spazi

1. Gli spazi interni del centro dei bambini e dei genitori sono costituiti da:
 - a) servizi generali;
 - b) cucina per la preparazione del pasto all'interno del centro o apposito locale per la suddivisione del cibo in porzioni; la preparazione del pasto all'interno del centro è obbligatoria per i bambini fino al primo anno di età;
 - c) spazi riservati ai bambini;
 - d) spazi riservati al personale del centro e ai genitori o adulti accompagnatori.
2. Gli spazi riservati ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:
 - a) gioco;
 - b) riposo;
 - c) cambio e servizi igienici.
3. Gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'attività di piccolo gruppo.
4. Gli spazi riservati al personale del centro e ai genitori o adulti accompagnatori consistono in:

- a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;
- b) spogliatoi;
- c) servizi igienici.

5. La superficie degli spazi esterni del centro dei bambini e dei genitori non è inferiore allo spazio complessivamente riservato ai bambini all'interno della struttura, di cui al comma 2.

6. I comuni definiscono il dimensionamento della superficie degli spazi esterni di cui al comma 5 per le strutture ubicate all'interno della zona A del d.m. 1444/1968 e di zone ad elevata densità abitativa, individuate dai comuni stessi.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, i comuni, ove accertino la mancanza o l'insufficienza di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio, può autorizzare il funzionamento del servizio stesso se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili, controllabili e idonei all'utilizzo.

Art. 19

Ricettività e dimensionamento

1. Nel centro dei bambini e dei genitori, il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente è cinquanta.

2. Il centro dei bambini e dei genitori possiede una dimensione non inferiore a 5 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

3. Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 2 sono quelli destinati alle attività di gioco e quelli riservati al personale del centro e ai genitori o adulti accompagnatori, di cui all'articolo 18, comma 4, lettera a).

4. La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non è inferiore a 8 metri quadrati.

5. Il numero delle zone cambio varia da uno a tre in proporzione al numero dei bambini frequentanti contemporaneamente.

Art. 20

Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi

1. L'orario di apertura del centro dei bambini e dei genitori è compreso fra tre e undici ore giornaliere. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate.

2. La proporzione fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore a un educatore ogni nove bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

3. Nel centro dei bambini e dei genitori in cui risultino iscritti solamente bambini di età non inferiore a diciotto mesi, la proporzione non è inferiore a un educatore ogni dodici bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

4. Quando il consolidamento della collaborazione tra educatori ed adulti accompagnatori lo consenta, nelle fasi di costante e attiva partecipazione degli adulti accompagnatori alle attività di gioco, la presenza degli educatori può essere ridotta al numero di uno ogni venti bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

Sezione IV **Centro gioco educativo**

Art. 21

Caratteristiche funzionali generali

1. Il centro gioco educativo è servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa fra diciotto mesi e tre anni, con turni organizzati secondo criteri di massima flessibilità.
2. Il centro prevede fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata, anche senza la presenza dei genitori.
3. Il centro è privo di servizio di mensa e non vi si effettua il riposo pomeridiano.

Art. 22

Standard di base e funzionalità degli spazi

1. Gli spazi interni del centro gioco educativo sono costituiti da:
 - a) servizi generali;
 - b) apposito locale per la eventuale consumazione dei pasti;
 - c) spazi riservati ai bambini;
 - d) spazi riservati al personale del centro e ai genitori.
2. Gli spazi riservati ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:
 - a) gioco;
 - b) cambio e servizi igienici.
3. Gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'impegno dei bambini in attività di piccolo gruppo.
4. Gli spazi riservati al personale del centro e ai genitori consistono in:
 - a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e di gruppo;
 - b) spogliatoi;
 - c) servizi igienici.
5. La superficie degli spazi esterni del centro gioco educativo non è inferiore allo spazio complessivamente riservato ai bambini all'interno della struttura, di cui al comma 2.
6. I comuni definiscono il dimensionamento della superficie degli spazi esterni di cui al comma 5 per le strutture ubicate all'interno della zona A del d. m. 1444/1968 e di zone ad elevata densità abitativa, individuate dai comuni stessi.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, i comuni, ove accertino la mancanza o l'insufficienza di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio, può autorizzare il funzionamento del servizio stesso se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili, controllabili e idonei all'utilizzo.

Art. 23

Ricettività e dimensionamento

1. Nel centro gioco educativo, il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente è cinquanta.
2. Il centro gioco educativo possiede una dimensione non inferiore a 4 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 15, comma 2.
3. Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 2 sono quelli destinati alle attività di gioco.
4. La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non è inferiore a 8 metri quadrati.
5. Il numero delle zone cambio varia da uno a tre in proporzione al numero dei bambini frequentanti contemporaneamente.

Art. 24

Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi

1. L'orario di apertura del centro gioco educativo è compreso fra tre e undici ore giornaliere. Al suo interno sono garantite forme di frequenza saltuarie o temporanee.
2. La proporzione numerica fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore a un educatore ogni nove bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

Sezione V

Servizi domiciliari

Art. 25

Servizio di educatore presso l'abitazione della famiglia

1. I comuni che promuovono il servizio di educatore presso l'abitazione della famiglia, organizzano corsi di aggiornamento professionale rivolti a educatori in possesso dei requisiti indicati agli articoli 11 e 12, al fine di assicurare la qualità del servizio stesso.
2. Qualora i comuni organizzino i corsi di cui al comma 1, integra i medesimi con un tirocinio minimo di centocinquanta ore da svolgersi presso un servizio educativo pubblico per l'infanzia.
3. Al fine di rendere più consapevole la scelta, da parte delle famiglie, di

educatori disponibili a svolgere servizio presso l'abitazione delle stesse, i comuni pubblicizzano nei modi più opportuni l'elenco di coloro che hanno partecipato ai corsi di cui al presente articolo.

4. Al servizio di educatore presso l'abitazione della famiglia non si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 e quelle in materia di autorizzazione e accreditamento, contenute nel capo II del presente titolo.

Art. 26

Servizio educativo presso l'abitazione dell'educatore

1. Il servizio educativo presso l'abitazione dell'educatore è svolto da educatori in possesso dei requisiti indicati agli articoli 11 e 12, che lo effettuano presso la propria o altra abitazione di cui abbiano disponibilità.

2. Il servizio è rivolto ad un numero massimo di cinque bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni ed ha le caratteristiche di stabilità e continuità.

3. Lo spazio minimo disponibile per i bambini all'interno dell'abitazione di cui al comma 1, escluse le zone di servizio, non è inferiore a 4 metri quadrati per bambino e comunque non è complessivamente inferiore a 10 metri quadrati.

4. I comuni, verificata la conformità del servizio ai requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonché ad ulteriori requisiti o condizioni eventualmente stabiliti dai comuni stessi, pubblicizzano nei modi più opportuni l'elenco degli educatori che svolgono il servizio di cui al presente articolo.

5. Al servizio di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 e quelle in materia di autorizzazione e accreditamento, contenute nel capo II del presente titolo.

Capo II

REGIME DI AUTORIZZAZIONE E DI ACCREDITAMENTO

Sezione I

Autorizzazione al funzionamento

Art. 27

Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento

1. I servizi educativi per la prima infanzia per i quali è richiesta l'autorizzazione possiedono i requisiti tecnico-strutturali e di qualità previsti al capo I del presente titolo.

2. Costituisce altresì condizione per l'autorizzazione l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro vigenti, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nel settore.

3. I servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai comuni non sono soggetti ad autorizzazione.

Art. 28

Procedimento di autorizzazione

1. L'autorizzazione all'istituzione e alla gestione dei servizi educativi per la prima infanzia da parte di soggetti pubblici e privati è rilasciata, su domanda di questi ultimi, dal comune nel cui territorio è ubicato il servizio interessato.
2. I comuni disciplinano il periodo di validità dell'autorizzazione, i procedimenti di rilascio, di rinnovo, di controllo e di accertamento della eventuale perdita dei requisiti ai fini della pronuncia di decadenza.

Art. 29

Obblighi informativi relativi ad autorizzazione e accreditamento

1. I comuni acquisiscono dal soggetto che richiede l'autorizzazione all'istituzione e alla gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, i dati comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 27 e li trasmettono al sistema informativo regionale.
2. I comuni trasmettono altresì al sistema informativo regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, i seguenti dati di consuntivo relativi ai servizi educativi comunali e a quelli autorizzati, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente:
 - a) dati individuali, resi anonimi, inerenti i bambini e le famiglie, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
 - b) numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
 - c) numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;
 - d) periodo di apertura e costo totale del servizio a carico della struttura;
 - e) ammontare della retta media mensile a carico delle famiglie.
3. I comuni trasmettono altresì al sistema informativo regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati e le informazioni relativi ai soggetti accreditati di cui all'articolo 30.

Sezione II Accreditamento

Art. 30

Requisiti per l'accreditamento

1. I servizi educativi per l'infanzia per i quali è richiesto l'accreditamento possiedono i requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento.
2. I soggetti richiedenti l'accreditamento assicurano altresì:
 - a) la conformità ai requisiti di qualità definiti dai comuni per la rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia;
 - b) la periodica attività di formazione e aggiornamento professionale degli educatori operanti all'interno dei servizi, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e qualificazione gestiti, promossi o individuati dai comuni;

- c) l'utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità delle prestazioni;
- d) l'ammissione al servizio di bambini disabili o in condizioni di svantaggio sociale o economico;
- e) l'esistenza di posti riservati per le emergenze.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 3, i servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai comuni sono in possesso dei requisiti richiesti dal presente articolo.

Art. 31

Disciplina dell'accreditamento

1. L'accreditamento dei soggetti pubblici e privati è rilasciato, su domanda dei medesimi, dal comune nel cui territorio è ubicato il servizio interessato.

2. I comuni disciplinano:

- a) i rapporti convenzionali con i soggetti gestori dei servizi accreditati;
- b) i rapporti dei servizi accreditati con le strutture educative comunali;
- c) le modalità di accesso ai servizi;
- d) il sistema tariffario;
- e) il periodo di validità dell'accreditamento;
- f) i procedimenti di rilascio, di controllo, di accertamento della eventuale perdita dei requisiti ai fini della pronuncia di decadenza, nonché di revoca per violazione degli obblighi convenzionali.

Sezione III

Adeguamento dei servizi esistenti

Art. 32

Adeguamento dei servizi educativi comunali

1. I servizi educativi per l'infanzia comunali, operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non sono in possesso dei requisiti previsti per l'accreditamento dall'articolo 30, si adeguano entro due anni a tali requisiti.

Art. 33

Adeguamento dei servizi educativi privati e pubblici non comunali

1. I servizi educativi per l'infanzia privati e pubblici non comunali, operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non sono in possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione dall'articolo 27, possono essere provvisoriamente autorizzati al funzionamento, previa definizione, da parte dei comuni, degli adempimenti necessari per l'adeguamento.

2. L'adeguamento di cui al comma 1 è realizzato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 34

Deroghe

1. I comuni, in relazione ai servizi educativi per l'infanzia operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono prevedere una riduzione massima del 20 per cento degli standard dimensionali previsti

dal regolamento stesso nel caso in cui la struttura presso la quale si svolge il servizio non risulti, per condizioni oggettive, adeguabile agli standard suddetti.

2. La deroga può essere concessa per un periodo non superiore a tre anni.

Titolo IV

CARATTERISTICHE STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVE DEL SISTEMA DI EDUCAZIONE NON FORMALE DEGLI ADOLESCENTI, DEI GIOVANI E DEGLI ADULTI

Capo I ORGANIZZAZIONE DELLE RETI LOCALI DEI SOGGETTI EDUCATIVI

Art. 35

Reti locali dei soggetti educativi

1. I comuni, ferme restando le competenze di cui all'articolo 30 della l. r. 32/2002, organizzano il sistema locale di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti mediante accordi e intese di rete tra i soggetti pubblici e privati promotori delle iniziative, e stabiliscono le procedure di adesione alle reti e di promozione e sviluppo delle attività.

2. Le province svolgono le funzioni di programmazione e di coordinamento intermedio per le azioni di sviluppo del sistema di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti di cui all'articolo 29, comma 2 della l. r. 32/2002.

3. La Regione, attraverso gli atti della programmazione, definisce:

- a) indirizzi per assicurare la coerenza e il raccordo fra le reti locali;
- b) obiettivi educativi di carattere generale delle attività;
- c) indirizzi per l'attuazione delle iniziative educative ed informative rivolte agli adolescenti ed ai giovani.

Art. 36

Funzioni dei comuni nell'organizzazione delle reti locali

1. I comuni, nella organizzazione delle reti locali:

a) svolgono le attività di cui all'articolo 7, comma 1 valorizzando anche il ruolo degli organismi di supporto educativo;

b) gestiscono le procedure di adesione alle reti, classificando gli aderenti sulla base dei seguenti requisiti:

1) soggetti che, avendo nella propria missione istituzionale finalità educative, sono dotati di patrimoni culturali, ovvero svolgono attività di studio, di

ricerca, di documentazione e divulgazione in campo letterario, scientifico, storico ed artistico, o promuovono attività nel campo delle tradizioni, del tempo libero, dello sport non agonistico;

2) soggetti che hanno nella propria missione istituzionale specifiche finalità educative e che, oltre a possedere i requisiti di cui al numero 1), dispongono anche di risorse educative consistenti in personale docente e in strutture logistiche appositamente attrezzate per attività di formazione;

3) soggetti, in possesso dei requisiti di cui al numero 1), che operano specificamente nel campo dell'educazione degli adolescenti e dei giovani;

c) istituiscono sistemi di valutazione delle attività, sulla base delle metodologie indicate negli atti della programmazione regionale.

2. I comuni trasmettono al sistema informativo regionale i dati relativi alla costituzione delle reti locali, secondo le modalità indicate dalla struttura regionale competente in materia di sistema informativo.

Titolo V

DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA

Capo I

SOGGETTI E PROCEDURE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA

Art. 37

Istruzioni scolastiche (1)

1. Qualora necessitino di risorse umane o finanziarie ulteriori rispetto a quelle autonomamente utilizzabili, le istituzioni scolastiche autonome provvedono alle variazioni del numero di sezioni e di classi e alle modalità di articolazione del tempo scuola in attuazione dell'ordine di priorità complessivo contenuto nei piani provinciali e secondo le relative disponibilità.

2. Le istituzioni scolastiche autonome possono trasmettere alla conferenza zonale per l'istruzione di cui all'articolo 6 ter della l.r. 32/2002 ovvero alla provincia secondo le rispettive competenze, proposte in ordine a tutti gli aspetti inerenti la programmazione della rete scolastica.

3. Ai fini dell'elaborazione dell'ordine di priorità complessivo di cui all'articolo 39, comma 4, le istituzioni scolastiche autonome trasmettono annualmente alla provincia le proposte inerenti le modifiche del dimensionamento di cui al comma 1.

Art. 38

Comuni (2)

1. Ciascun comune provvede alla istituzione, trasferimento e soppressione delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo nonché delle relative sedi e plessi

nell'ambito delle istituzioni scolastiche autonome in attuazione dell'ordine di priorità complessivo contenuto nei piani provinciali e secondo le risorse disponibili.

2. La conferenza zonale per l'istruzione, previa concertazione con le istituzioni scolastiche autonome dell'infanzia e del primo ciclo, approva i piani annuali zonali di organizzazione della rete scolastica dell'infanzia e del primo ciclo, specificandone le priorità.

3. Il piano di cui al comma 2 contiene altresì le proposte di modifica del dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome.

4. I piani approvati dalla conferenza zonale sono redatti nel rispetto dei criteri regionali di cui all'articolo 39 bis e sono trasmessi alle province di riferimento.

Art. 39

Province (3)

1. Ciascuna provincia provvede alla istituzione, trasferimento e soppressione di scuole, nuovi corsi, indirizzi e sezioni di qualifica del secondo ciclo nell'ambito delle istituzioni scolastiche autonome, in attuazione dell'ordine di priorità complessivo di cui al comma 4 e secondo le risorse disponibili.

2. Le province approvano i piani annuali di organizzazione della rete scolastica inerente il secondo ciclo, previa concertazione con le istituzioni scolastiche autonome del secondo ciclo, specificandone le priorità.

3. Il piano provinciale contiene altresì le proposte di modifica del dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome.

4. Previa concertazione con le conferenze zonali, i piani provinciali contengono l'ordine di priorità complessivo delle variazioni interessanti l'intera rete scolastica provinciale anche in ordine alle proposte di modifica di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome.

5. I piani provinciali sono redatti nel rispetto dei criteri regionali di cui all'articolo 39 bis; gli ordini di priorità di cui al comma 4 sono trasmessi alla Regione.

Art. 39 bis

Regione (4)

1. La Regione definisce i criteri per la programmazione della rete scolastica nel piano di indirizzo generale integrato con particolare riferimento:

- a) agli standard per l'esercizio delle competenze di cui agli articoli 37, comma 1, 38, comma 1 e 39, comma 1;
- b) ai principi di elaborazione dell'ordine di priorità complessivo contenuto nei piani provinciali anche in relazione alle ipotesi in cui l'ambito territoriale di competenza delle conferenze zonali per l'istruzione interessi più province.

2. La Giunta regionale provvede:

- a) alla elaborazione di un piano relativo all'istituzione, soppressione e variazione delle istituzioni scolastiche autonome sulla base delle proposte contenute negli ordini di priorità complessivi dei piani provinciali;
- b) alla assegnazione alle province delle relative risorse umane e finanziarie necessarie all'attuazione del piano di cui alla lettera a); tale assegnazione è attribuita contestualmente alla ripartizione di cui al comma 3, senza l'osservanza dell'obbligo di cadenza annuale.

3. La Giunta regionale ripartisce annualmente le risorse umane e finanziarie per l'attuazione dell'ordine di priorità complessivo dei piani provinciali, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, lettera b).

4. Ai fini di cui al comma 3, la Giunta regionale verifica previamente:

- a) l'osservanza delle competenze e delle procedure stabilite dalla legge e dal presente regolamento nella elaborazione dell'ordine di priorità complessivo;
- b) il rispetto dei criteri stabiliti nel piano di indirizzo generale integrato, invitando motivatamente, ove necessario, la provincia a riformulare l'ordine di priorità complessivo.

5. In difetto di corretta riformulazione ovvero di sua mancanza entro venti giorni dall'invito di cui al comma 4, la Giunta regionale ripartisce le risorse disponibili indicando direttamente le priorità.

6. La Regione esercita le competenze dei commi 1, 2 e 3 osservando le modalità di cui all'articolo 31, comma 5 della l.r. 32/2002.

Titolo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE NELL'APPRENDISTATO (5)

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 40

La formazione nell'apprendistato

1. La formazione nell'apprendistato si realizza attraverso percorsi formativi definiti per ciascuna delle seguenti tipologie contrattuali:

- a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione;
- b) contratto di apprendistato professionalizzante;
- c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Art. 41

Il piano formativo individuale

1. Il piano formativo individuale, che è parte integrante del contratto di apprendistato, descrive il percorso formativo del singolo apprendista per

tutta la durata del contratto sia per la formazione interna che esterna all'azienda in relazione alla qualifica da conseguire.

2. I servizi per l'impiego svolgono, ove richiesto, attività di assistenza all'impresa e all'apprendista per la redazione dei piani formativi individuali sulla base di modelli definiti dalla Giunta regionale.

Art. 42

Il tutore aziendale

1. Il tutore aziendale è il garante del percorso formativo dell'apprendista per la formazione non formale in azienda e svolge le seguenti attività:

- a) partecipa alla definizione del piano formativo individuale;
- b) affianca l'apprendista per tutta la durata del percorso formativo, curando la formazione interna all'azienda;
- c) favorisce l'integrazione tra la formazione esterna all'azienda e la formazione sul luogo di lavoro;
- d) esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini delle attestazioni rilasciate dall'impresa.

2. Le funzioni di tutore aziendale possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa oppure, nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, dal titolare dell'impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante inserito nell'attività di impresa.

3. Il lavoratore designato dall'impresa per le funzioni di tutore deve:

- a) possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;
- b) svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
- c) possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa.

4. I tutori di cui al comma 2 sono tenuti a partecipare, all'avvio della prima annualità di formazione esterna, ad almeno una specifica iniziativa formativa di durata non inferiore ad otto ore.

5. Ciascun tutore può affiancare non più di dieci apprendisti.

Art. 43

Certificazione dell'attività formativa

1. La Giunta regionale definisce le modalità dell'organizzazione dell'attività formativa esterna.

2. Le modalità di certificazione delle competenze e dei crediti formativi acquisiti al termine del percorso formativo o in caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro sono disciplinati dal sistema regionale delle competenze e dei crediti formativi.

3. La Giunta regionale definisce le modalità per la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo.

4. Le competenze conseguite dall'apprendista sono attestate dai tutor al termine del percorso previsto dal piano formativo individuale e certificate ai sensi del comma 2.

5. Al termine del contratto di apprendistato le imprese, sulla base dei risultati conseguiti all'interno dei percorsi formativi, riconoscono la qualifica professionale ai fini contrattuali.

6. Gli apprendisti che effettuano l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione al termine del contratto sostengono, presso le province, l'esame per conseguire la qualifica corrispondente al profilo professionale.

7. Gli apprendisti in apprendistato professionalizzante che ne fanno richiesta e che possiedono i requisiti previsti dalle norme regionali vigenti, sono ammessi a sostenere gli esami per conseguire la qualifica professionale rilasciata dalla Regione.

Art. 44

Competenza delle province

1. Per realizzare la formazione esterna degli apprendisti, la provincia, sentita la Commissione provinciale tripartita, redige il piano annuale per la formazione nell'apprendistato nel quale, in relazione alle risorse assegnate dalla Regione, alle risorse proprie e al numero degli apprendisti, individua i criteri per garantire a tutti gli apprendisti la formazione esterna secondo le seguenti modalità:

- a) per l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione la formazione esterna è erogata con priorità nell'assegnazione di buoni individuali, da utilizzare presso agenzie formative accreditate, e con corsi professionali;
- b) per l'apprendistato professionalizzante la formazione esterna è garantita a tutti gli apprendisti. Nel corso del primo anno di durata del contratto è erogata con le seguenti priorità: assegnazione di un buono individuale, da utilizzare presso agenzie formative accreditate; corsi di formazione professionale; formazione a distanza assistita. Per gli anni successivi la formazione esterna è erogata di norma con formazione a distanza.

2. Il sistema di formazione a distanza è predisposto dalla Giunta regionale.

Art. 45

Compiti dei servizi per l'impiego

1. Il servizio per l'impiego competente provvede:

- a) a collaborare con l'impresa alla redazione del piano formativo individuale dell'apprendista;
- b) a supportare l'apprendista per le attività di informazione e di orientamento finalizzate all'individuazione delle conoscenze, dei crediti, dei titoli di studio e delle competenze possedute ed alla costruzione di un percorso formativo personalizzato che tiene conto dei bisogni individuali di formazione

dell'apprendista, delle caratteristiche dell'impresa, dell'attività svolta.
c) a certificare le competenze e i crediti ai sensi dell'articolo 43, comma 2.

Art. 46

Crediti formativi

1. Le competenze e le conoscenze professionali acquisite attraverso l'attività formativa nel corso del contratto di apprendistato o attraverso percorsi scolastici dell'istruzione e certificate secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali e nazionali in materia, sono riconosciute come crediti formativi, sia in caso di passaggio dell'apprendista dal sistema della formazione professionale al sistema dell'istruzione, sia nel caso di passaggio dello studente dal sistema dell'istruzione al sistema della formazione professionale in apprendistato, secondo le norme vigenti.

Art. 47

Crediti in ingresso al percorso di apprendistato

1. Ai soggetti in possesso di una qualifica professionale e per quelli in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un diploma di laurea, è garantito il riconoscimento delle competenze acquisite nei percorsi di istruzione e formazione quale credito per lo svolgimento del percorso formativo nell'ambito del contratto di apprendistato, secondo quanto previsto dal sistema regionale delle competenze.

Capo II

APPRENDISTATO PER L'ESPLETAMENTO DEL DIRITTO-DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Art. 48

Durata del contratto

1. La durata del contratto di apprendistato è definita ai livelli contrattuali stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro firmati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. La durata del percorso formativo previsto per il profilo professionale individuato nell'ambito del contratto di apprendistato si articola per gli anni di durata del contratto.

3. I profili formativi nell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita.

Art. 49

Caratteristiche della formazione formale esterna

1. L'attività di formazione esterna è determinata in duecentoquaranta ore annue.

2. La durata complessiva dell'attività di formazione esterna è pari a duecentoquaranta ore annue per il numero degli anni di durata del contratto di

apprendistato. Le ore di formazione esterna possono essere variamente distribuite nei singoli anni nel piano formativo individuale di cui all'articolo 41.

3 La formazione esterna è riservata al conseguimento delle competenze di base necessarie allo sviluppo della personalità del giovane o dell'adolescente, che espleta il diritto-dovere nell'ambito dell'apprendistato. Le competenze di base fanno riferimento a:

- a) area dei linguaggi;
- b) area tecnologica;
- c) area scientifica;
- d) area socio economica.

4. Per gli apprendisti in possesso di crediti formativi riconosciuti dalle province la durata della formazione esterna è proporzionalmente ridotta.

5. Alla formazione delle competenze di base provvedono i soggetti allo scopo accreditati dalla Regione che garantiscono il raccordo con il percorso di formazione che l'apprendista svolge in azienda con i rispettivi tutori.

Art. 50

Erogazione della formazione aziendale

1. Le modalità di erogazione della formazione aziendale sono stabilite ai livelli contrattuali stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro firmati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Capo III

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Art. 51

Profili formativi della formazione formale esterna

1. I profili formativi nell'apprendistato professionalizzante sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita.

2. I contenuti dei profili formativi, da realizzarsi attraverso la formazione esterna, sono tra loro connessi e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi e sono articolati in:

- a) contenuti a carattere trasversale e di base;
- b) contenuti a carattere tecnico professionale.

Art. 51 bis

Caratteristiche della formazione formale esterna

1. L'attività di formazione esterna è determinata in centoventi ore annue.

2. La durata complessiva dell'attività di formazione esterna è pari a centoventi ore annue per il numero degli anni di durata del contratto di apprendistato.

Le ore di formazione esterna possono essere variamente distribuite nei singoli anni nel piano formativo individuale di cui all'articolo 41.

3. Per gli apprendisti in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di diploma di laurea la durata della formazione esterna è ridotta ad ottanta ore per gli anni di durata del contratto di apprendistato, può essere variamente distribuita nei singoli anni nel piano formativo individuale di cui all'articolo 41 e riguarda contenuti a carattere trasversale e tecnico professionale.

Art. 51 ter

Erogazione e articolazione della formazione

1. I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale determinano, anche all'interno degli enti bilaterali, le modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni.

2. Le imprese accreditate come agenzia formativa secondo le norme previste dalla normativa regionale, possono erogare la formazione esterna anche all'interno dell'azienda.

Art. 51 quater

La formazione non formale in azienda

1. Le imprese effettuano le attività di formazione non formale e di addestramento pratico secondo quanto previsto dal piano formativo individuale allegato al contratto, sotto il coordinamento del tutore aziendale ed in armonia con l'andamento della formazione esterna.

Capo IV

APPRENDISTATO PER L'ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA O PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE

Art. 51 quinquies

Procedura per la sperimentazione

1. La Giunta regionale definisce in via sperimentale, mediante accordi con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, le università e le altre istituzioni formative, il percorso formativo e la durata della formazione interna ed esterna all'azienda per il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla l. 14 febbraio 2003, n. 30).

Titolo VII

DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Capo I COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI FRA LA REGIONE E LE UNIVERSITÀ

Art. 52

Conferenza Regione-Università

1. Il coordinamento degli interventi della Regione con quelli delle università della Toscana si realizza mediante la Conferenza Regione - Università, di seguito denominata Conferenza.
2. La Conferenza è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è costituita dai seguenti membri:
 - a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) i Presidenti delle aziende per il diritto allo studio universitario;
 - c) un rappresentante nominato da ciascuna delle seguenti istituzioni: Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Siena, Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore di Studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa, Università per Stranieri di Siena, Accademia di Belle Arti di Firenze, Accademia di Belle Arti di Carrara;
 - d) un rappresentante congiuntamente designato dagli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale della Toscana e dall'Istituto Superiore per le Industrie artistiche di Firenze;
 - e) gli studenti facenti parte dei consigli di amministrazione delle aziende per il diritto allo studio universitario.
3. La Conferenza esprime pareri sulle proposte di sviluppo universitario in Toscana per gli aspetti, anche programmatici, inerenti il diritto allo studio universitario.
4. Gli ordini del giorno delle sedute della Conferenza sono inviati ai comuni sedi di attività universitarie. Gli amministratori dei suddetti comuni sono invitati a partecipare alle sedute quando sono trattati argomenti riguardanti nuovi insediamenti didattici, di ricerca e di servizi.
5. Alla Conferenza possono essere invitati rappresentanti di altre amministrazioni.
6. Le sedute della Conferenza sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
7. I risultati della Conferenza sono annualmente comunicati alla Consulta nazionale, di cui all'articolo 6 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), istituita presso il Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica.

Capo II **AZIENDE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

Sezione I **Organizzazione e funzionamento**

Art. 53

Aziende per il diritto allo studio universitario

1. Le aziende per il diritto allo studio universitario, di seguito denominate aziende, con sede amministrativa nei comuni sedi delle Università di Firenze, Pisa e Siena, hanno il compito di realizzare, in collaborazione con le università e gli enti locali, gli interventi di cui agli articoli 9 e 10 della l. r. 32/2002.

Art. 54

Competenze delle aziende

1. L'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Firenze è competente a realizzare gli interventi rivolti agli iscritti dei seguenti istituti:

- a) Accademia di Belle Arti di Firenze;
- b) Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Firenze;
- c) Conservatorio "Luigi Boccherini" di Firenze;
- d) Università degli Studi di Firenze.

2. L'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Pisa è competente a realizzare gli interventi rivolti agli iscritti dei seguenti istituti:

- a) Accademia di Belle Arti di Carrara;
- b) Istituto Musicale Pareggiato "Pietro Mascagni" di Livorno;
- c) Istituto Musicale Pareggiato "Luigi Boccherini" di Lucca;
- d) Università degli Studi di Pisa;
- e) Scuola Superiore in Scienze della Mediazione Linguistica di Pisa.

3. L'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Siena è competente a realizzare gli interventi rivolti agli iscritti dei seguenti istituti:

- a) Università per Stranieri di Siena;
- b) Istituto Musicale Pareggiato "R. Franci" di Siena;
- c) Università degli Studi di Siena.

Art. 55

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione, verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. Sono di competenza del Consiglio di amministrazione:

- a) l'approvazione del regolamento organizzativo dell'azienda e degli altri regolamenti interni;
- b) la nomina del direttore e l'adozione dei provvedimenti relativi al rapporto di lavoro dello stesso;
- c) l'approvazione della carta dei servizi dell'azienda;
- d) la determinazione della dotazione organica e le sue variazioni;
- e) l'approvazione del piano annuale di attività entro il 31 ottobre di ogni anno;
- f) l'adozione del bilancio previsionale economico entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce;
- g) l'adozione del bilancio di esercizio con i risultati finali del controllo di gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
- h) la determinazione delle tariffe dei servizi;
- i) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- j) l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- k) l'accensione ed estinzione di mutui.

3. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore dell'azienda che firma i relativi verbali.

Art. 56

Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente delega un membro del Consiglio di amministrazione.

Art. 57

Il Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori esamina tutti gli atti approvati dall'azienda ai fini del controllo di legittimità contabile ed amministrativa.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi al Collegio dei revisori dal direttore entro sette giorni dalla loro approvazione. Il Collegio si esprime su ognuno di essi entro quattordici giorni dalla ricezione. Le osservazioni del Collegio sono inviate, entro sette giorni, all'organo che ha approvato l'atto.

3. Le osservazioni del Collegio dei revisori non sospendono l'esecutività degli atti ma formano oggetto di espressa determinazione, entro quindici giorni dalla loro ricezione, dell'organo che ha approvato l'atto. In caso di mancata conferma gli effetti giuridici dell'atto cessano allo scadere del termine utile per la conferma stessa. L'atto confermato non è oggetto di ulteriori osservazioni da parte del Collegio dei revisori.

4. Il Collegio dei revisori invia al Presidente della Giunta regionale dettagliata relazione trimestrale sullo svolgimento e sull'andamento dell'attività di controllo così come risultante dai verbali delle sedute del Collegio.

Art. 58

Il direttore

1. Il direttore svolge le seguenti funzioni:
 - a) è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'azienda e dei relativi risultati;
 - b) formula le proposte degli atti di competenza del Consiglio di amministrazione;
 - c) dirige il personale e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi.

2. Il direttore, scelto tra coloro che hanno svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni in enti pubblici o privati, è nominato dal Consiglio di amministrazione sulla base di comprovati requisiti tecnico-professionali individuati dal regolamento organizzativo di cui all'articolo 60.

3. L'incarico di direttore è attribuito mediante assunzione con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni.

4. Il trattamento economico del direttore è determinato dal Consiglio di amministrazione con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo inclusa la retribuzione di posizione e di risultato.

5. L'incarico di direttore è revocato dal Consiglio di amministrazione, con provvedimento motivato, per gravi violazioni di legge e per gravi inadempimenti in relazione agli obiettivi contenuti nel piano di attività o alle direttive generali impartite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 59

Indennità

1. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, la misura delle indennità di carica ed i rimborsi spesa spettanti ai componenti degli organi delle aziende.

Art. 60

Regolamento organizzativo

1. Il regolamento organizzativo delle aziende, di cui all'articolo 10, comma 3 della l. r. 32/2002, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), disciplina:
 - a) le modalità di convocazione, votazione e funzionamento degli organi dell'azienda;
 - b) i requisiti per la nomina del direttore dell'azienda;
 - c) le modalità di attuazione della pubblicità degli atti e dell'accesso ai documenti;
 - d) l'articolazione della struttura organizzativa e l'ordinamento degli uffici in base a quanto previsto dall'articolo 68 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale).

Art. 61*Bilancio previsionale ed economico*

1. Il Consiglio di amministrazione dell'azienda adotta il bilancio previsionale economico ed il bilancio di esercizio in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale.
2. Il bilancio previsionale economico ed il bilancio di esercizio, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori, sono inviati, entro trenta giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionale che li propone al Consiglio regionale per l'approvazione.

Art. 62*Utilizzo di beni di altri enti*

1. L'utilizzo di beni messi a disposizione dall'università o da altri enti per la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalle aziende è regolato da apposita convenzione tra l'ente interessato e l'azienda.

Sezione II**Carta dei servizi e controllo degli utenti****Art. 63***Principi della carta dei servizi*

1. La carta dei servizi è adottata sulla base dei seguenti principi:
 - a) uguaglianza di trattamento nell'offerta dei servizi agli utenti;
 - b) obiettività ed imparzialità nello svolgimento dei servizi per garantirne la regolarità e la continuità;
 - c) partecipazione degli utenti alle prestazioni dei servizi;
 - d) efficienza ed efficacia dei servizi offerti;
 - e) tutela degli utenti dalle inadempienze dell'azienda.

Art. 64*Procedura di reclamo degli utenti dei servizi*

1. I reclami in merito a violazioni della carta dei servizi sono presentati alle aziende nelle forme stabilite dalla medesima carta.
2. La carta dei servizi stabilisce modalità e tempi di trattazione del reclamo e tempi di risposta agli utenti.

Art. 65*Monitoraggio delle aziende e commissioni di utenti*

1. Le aziende effettuano periodicamente rilevazioni sulle attività svolte per verificare il rispetto degli standard indicati nella carta dei servizi.
2. Le aziende rendono pubblici i risultati delle rilevazioni di cui al comma 1.
3. Le aziende costituiscono commissioni di utenti per il controllo sulla qualità dei servizi e delle attività e ne disciplinano le modalità di funzionamento.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Capo I PRINCIPI GENERALI

Art. 66

Caratteristiche del sistema regionale delle competenze

1. Il sistema regionale integrato di formazione, lavoro ed istruzione si basa sul riconoscimento delle competenze dei singoli individui, classificate e descritte in un repertorio regionale, anche al fine di assicurarne la visibilità.
2. Il sistema regionale stabilisce gli standard di competenze e conoscenze da conseguire al termine delle attività formative, anche non finalizzate al rilascio di qualifiche professionali o specializzazioni, e garantisce il raccordo con il sistema nazionale di standard minimi di competenze.
3. Fino alla compiuta realizzazione del sistema regionale delle competenze, la Regione garantisce il costante aggiornamento del repertorio dei profili professionali esistenti, anche attraverso la creazione di nuovi profili.
4. Non sono finanziabili o riconoscibili ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b) della l. r. 32/2002, attività formative inerenti a profili professionali non preventivamente approvati con decreto del dirigente della struttura regionale competente.

Capo II ACCREDITAMENTO

Art. 67

Soggetti accreditabili

1. Sono tenute all'accREDITAMENTO le sedi operative di soggetti pubblici o privati aventi tra le proprie finalità la formazione o l'orientamento, che organizzano e svolgono servizi di formazione, di orientamento, o di entrambi congiuntamente, finanziati con risorse pubbliche o riconosciuti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b) della l. r. 32/2002.
2. Le sedi operative accreditate per servizi formativi assicurano anche servizi di orientamento gestiti direttamente, qualora la sede formativa sia accreditata anche per l'orientamento, o indirettamente mediante altre sedi accreditate per tale ambito di attività.

Art. 68

Sedi operative

1. Ai fini dell'accREDITAMENTO la sede operativa dell'organismo formativo è caratterizzata da:

a) assetto organizzativo che garantisca lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- 1) direzione e coordinamento di sede;
- 2) gestione economica e amministrativa;
- 3) gestione operativa;

b) struttura fisica adeguata all'assetto organizzativo di cui alla lettera a);
 c) capacità di gestione di progetti che concorrano al totale o parziale finanziamento pubblico con risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.

2. Al fine di soddisfare le esigenze di specifiche attività le sedi operative accreditate hanno facoltà di dotarsi di ulteriori locali, anche ubicati in altra parte del territorio regionale, purché essi presentino le caratteristiche richieste per l'accreditamento.

Art. 69

Esenzioni dall'obbligo di accreditamento

1. Non sono soggetti all'accreditamento:

- a) le aziende, per le attività di stage e tirocinio che si svolgono presso di esse;
- b) le strutture che svolgono attività di supporto tecnico e amministrativo alle amministrazioni competenti nel settore della formazione;
- c) gli istituti scolastici, limitatamente alle attività di formazione e orientamento rivolte ai propri studenti, finalizzate a prevenire la dispersione scolastica;
- d) i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono direttamente attività formative per il proprio personale.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettera d), possono svolgere le attività formative mediante sedi operative accreditate di organismi formativi.

Art. 70

Ambiti di accreditamento

1. L'accreditamento viene rilasciato in relazione ad uno o più ambiti di attività per i quali l'organismo formativo può chiedere l'accreditamento della propria sede.

2. Sono ambiti di attività:

- a) servizi di orientamento;
- b) servizi di formazione.

3. Gli ambiti di attività di cui al comma 2 sono suddivisi nelle seguenti tipologie:

- a) attività di orientamento;
- b) attività di formazione, articolate come segue:
 - 1) formazione per l'obbligo formativo;
 - 2) formazione successiva all'età dell'obbligo e formazione superiore;
 - 3) formazione continua.

4. L'accreditamento ottenuto per le attività di formazione vale anche per lo svolgimento di azioni di orientamento e inserimento lavorativo nell'ambito di progetti formativi, purché il costo di tali azioni non superi il 20 per cento del costo complessivo del progetto formativo.

5. L'accreditamento ottenuto da una sede operativa per la realizzazione di attività di formazione e orientamento finanziate con fondi pubblici all'interno di uno o più ambiti, o di una o più tipologie, come definite dai commi 2 e 3, vale anche ai fini della realizzazione di attività riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della l. r. 32/2002, all'interno dello stesso ambito o della stessa tipologia.

Art. 71

Valutazione dei requisiti per l'accreditamento

1. La verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento è effettuata dalla Regione.

2. I requisiti dell'accreditamento sono valutati secondo un sistema di punteggi, sulla base dei criteri di cui all'articolo 72, comma 1.

3. La Regione cura le verifiche finalizzate alla valutazione del mantenimento dei requisiti per l'accreditamento di cui all'articolo 72.

Art. 72

Requisiti per l'accreditamento

1. La Giunta regionale, con proprio atto, individua, con riferimento alle sedi operative di cui all'articolo 68, gli indicatori, i parametri, gli indici di accettabilità e le modalità di verifica relativi ai seguenti criteri:

- a) assetto giuridico ed organizzativo;
- b) capacità logistiche;
- c) situazione economica;
- d) sistema di relazioni;
- e) formalizzazione dei processi di produzione ed erogazione dei servizi;
- f) capacità gestionali;
- g) efficienza;
- h) efficacia immediata;
- i) efficacia a medio termine.

2. Costituisce altresì requisito per l'accreditamento la moralità del legale rappresentante dell'organismo formativo, consistente nel non aver riportato condanna definitiva per i reati di cui al libro II, titolo II e titolo XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.

Art. 73

Certificazioni di qualità

1. Gli organismi formativi che al momento dell'accreditamento delle sedi operative non siano già in possesso della certificazione di qualità secondo lo standard ISO 9001, o di altre certificazioni equipollenti in uso a livello internazionale, si impegnano a ottenerla entro due anni dall'accreditamento.

2. La Giunta regionale individua i criteri per il confronto dei diversi sistemi di certificazione con i requisiti di accreditamento.

Art. 74

Procedura di accreditamento

1. L'organismo che intende richiedere l'accreditamento di una o più sedi operative, presenta la domanda alla Regione secondo modalità da essa definite.

2. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, il dirigente della struttura regionale competente adotta il relativo provvedimento.

3. In caso di rigetto della domanda, l'organismo formativo non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima di sei mesi dal provvedimento.

4. Le sedi operative già in possesso della certificazione di qualità di cui all'articolo 73 sono soggette, ai fini dell'accreditamento, alla sola verifica del possesso dei requisiti non compresi, in tutto o in parte, nella certificazione acquisita.

Art. 75

Revoca dell'accreditamento

1. L'accreditamento della sede operativa è revocato nelle seguenti ipotesi:

- a) falsità di dichiarazioni rese nell'ambito della procedura di accreditamento;
- b) rifiuto di sottoporsi alle procedure di verifica;
- c) mancato raggiungimento, per due anni consecutivi, degli indici minimi relativi ad almeno dieci indicatori nell'ambito dei criteri individuati ai sensi dell'articolo 72, comma 1;
- d) non conformità della sede operativa, per due anni consecutivi, ad almeno tre indicatori nell'ambito dei criteri individuati ai sensi dell'articolo 72, comma 1, lettere g), h), i);
- e) revoca della certificazione di qualità, o mancato ottenimento della stessa entro i termini di cui all'articolo 73;
- f) sopravvenuta perdita del requisito di cui all'articolo 72, comma 2;
- g) non corrispondenza fra rendiconto e bilancio consuntivo, presentati ai sensi degli articoli 90 e 91.

2. L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento per una o più sedi operative è escluso dalla partecipazione alle procedure per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della l. r. 32/2002.

3. La revoca dell'accreditamento non pregiudica la conclusione delle attività formative avviate.

4. L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento per una o più sedi operative non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima di due anni dal provvedimento.

Art. 76

Sospensione dell'accreditamento

1. La Regione, qualora nell'ambito delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 3, rilevi situazioni di non conformità relative a uno o due indicatori nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 72, comma 1, fissa all'organismo formativo un termine per l'adeguamento.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che le situazioni di non conformità siano state eliminate, il dirigente della struttura regionale competente adotta il provvedimento di sospensione dell'accreditamento della sede operativa, fino alla eliminazione delle non conformità.
3. Il provvedimento di sospensione è adottato immediatamente quando le situazioni di non conformità riguardino tre o più indicatori, ad eccezione di quelli relativi ai criteri di cui all'articolo 72, comma 1, lettere g), h), i), per i quali opera il disposto dell'articolo 75, comma 1, lettera d).
4. L'organismo formativo cui sia stato sospeso l'accreditamento per una o più sedi operative è escluso dalla partecipazione alle procedure per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della l. r. 32/2002.
5. La sospensione dell'accreditamento può essere altresì disposta a seguito di segnalazione, da parte delle amministrazioni provinciali, di gravi irregolarità compiute da una sede nella gestione di attività di formazione o di orientamento di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c) della l. r. 32/2002, riscontrate nell'ambito dei controlli di propria competenza.

Capo III

ATTIVITÀ FORMATIVE

Sezione I

Disciplina generale

Art. 77

Modalità di svolgimento delle attività formative

1. Le attività formative possono essere realizzate con le seguenti modalità:
 - a) corsi;
 - b) percorsi formativi individuali.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte con metodologie in presenza dell'utente o a distanza, o alternando entrambe le metodologie.
3. Le attività formative di cui al comma 1, lettera a) prevedono lo svolgimento di stage, o tirocini, o attività pratiche guidate, in misura non inferiore al 30 per cento della durata complessiva.
4. Le attività formative rivolte ad occupati possono non prevedere lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.

Art. 78*Interventi formativi*

1. Gli interventi formativi si distinguono in:

- a) interventi finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale o di una specializzazione, rilasciata dalle province, o dalla Regione nelle ipotesi di cui all'articolo 28, comma 4 della l. r. 32/2002;
- b) interventi finalizzati al mantenimento, aggiornamento e sviluppo di competenze professionali già possedute.

2. Per ciascuna delle qualifiche o specializzazioni di cui al comma 1, lettera a), sulla base della struttura del percorso ad essa finalizzato, come definito dall'articolo 80, è garantita la corrispondenza alla struttura europea dei livelli di formazione.

Art. 79*Finanziamenti a domanda individuale*

1. I finanziamenti concessi per lo svolgimento di attività di formazione a carattere individuale da effettuarsi nel territorio della Toscana possono essere utilizzati solo presso sedi operative accreditate di organismi formativi ai sensi del capo II del presente titolo.

Art. 80*Percorsi formativi e crediti*

1. I percorsi formativi che conducono al conseguimento di certificazioni si compongono di attività formative riferite ad ambiti di conoscenze e competenze.

2. Ciascuna attività formativa si struttura in unità formative cui corrisponde un numero di crediti formativi commisurato a durata, livello formativo e pertinenza delle unità rispetto alle competenze che compongono il profilo.

3. Un percorso formativo è concluso quando i frequentanti hanno acquisito il corrispondente numero di crediti previsti nel repertorio regionale di cui all'articolo 66.

4. I percorsi formativi possono essere ridotti per coloro che sono in possesso di certificazioni attestanti:

- a) il possesso di conoscenze e competenze corrispondenti agli ambiti o alle unità formative in cui si struttura il percorso formativo;
- b) la frequenza di attività formative corrispondenti, per livello e durata, a quelle previste nel percorso cui si intende accedere o cui si è iscritti, svolte nel sistema scolastico o in sistemi diversi da quello della formazione professionale.

5. La certificazione dei crediti è rilasciata secondo quanto disposto dagli articoli 81 e 86.

Art. 81

Conclusioni delle attività formative

1. Nell'ambito di ogni percorso formativo, realizzato con le modalità di cui all'articolo 77, è previsto il rilascio di:

- a) attestazione relativa al percorso svolto;
- b) qualifica professionale o specializzazione corrispondente alla figura di riferimento, al termine dell'intero percorso.

2. L'attestazione di cui al comma 1, lettera a) è rilasciata dall'organismo attuatore dell'intervento su richiesta dell'interessato qualora quest'ultimo non completi l'intero percorso, o al termine di interventi non finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale o specializzazione.

3. La qualifica professionale o specializzazione di cui al comma 1, lettera b) è rilasciata dall'amministrazione competente, previo espletamento di un esame finale, davanti a una commissione costituita secondo le disposizioni dell'articolo 82.

4. Le certificazioni di cui al comma 1 prevedono la descrizione delle competenze acquisite, sulla base di specifica modulistica regionale approvata dal dirigente della struttura regionale competente.

Art. 82

Criteri di composizione della commissione d'esame

1. La commissione d'esame è nominata dall'amministrazione che rilascia la qualifica professionale o specializzazione ed è composta da:

- a) un rappresentante dell'amministrazione che rilascia la qualifica, con funzioni di presidente;
- b) due componenti designati dall'organismo attuatore dell'intervento fra i propri operatori;
- c) due componenti scelti dall'amministrazione competente fra esperti di provata e certificata competenza, verificata nell'ambito del sistema regionale di certificazione delle competenze degli operatori, nel settore cui la qualifica fa riferimento.

2. Ciascun soggetto abilitato a nominare componenti della commissione nomina i relativi supplenti.

3. La commissione è regolarmente costituita in presenza di quattro membri, fra cui il presidente.

4. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.

5. Fino alla realizzazione del sistema regionale di certificazione delle competenze degli operatori, i due esperti esterni di cui al comma 1, lettera c) sono individuati rispettivamente dalle associazioni dei datori di lavoro e dalle associazioni dei lavoratori, rappresentate negli organismi di cui agli articoli 23 e 25 della l. r. 32/2002. In ogni caso è assicurata la rotazione fra

le diverse associazioni, avuto riguardo al settore economico cui la qualifica o specializzazione fa riferimento.

Art. 83

Modalità di lavoro della commissione d'esame

1. La commissione di cui all'articolo 82 raccoglie le informazioni sulle singole prove intermedie e i relativi esiti, e procede alla certificazione finale del percorso svolto secondo quanto previsto dall'articolo 81, comma 1, lettera b).
2. La commissione procede altresì a un esame alla presenza del candidato, comprendente comunque una prova orale.
3. Il verbale dei lavori della commissione è redatto sulla base di specifica modulistica regionale approvata dal dirigente della struttura regionale competente.

Art. 84

Indennità per i componenti della commissione d'esame

1. Ai componenti della commissione di cui all'articolo 82 compete un'indennità determinata dall'amministrazione competente sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
2. Gli oneri finanziari connessi all'attività della commissione sono sostenuti dall'organismo attuatore dell'intervento formativo.

Art. 85

Moduli professionalizzanti

1. Il rilascio delle qualifiche professionali o delle specializzazioni al termine di percorsi formativi svolti nell'ambito di corsi di laurea avviene a seguito di verifica amministrativa del regolare svolgimento del percorso e del superamento di tutte le prove di verifica intermedie.
2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata da una commissione costituita presso l'università attuatrice dell'intervento, composta da due membri designati dall'università e due membri designati dalla Regione.
3. La commissione, sulla base della verifica di cui al comma 1, attesta il conseguimento della qualifica professionale o della specializzazione.

Art. 86

Riconoscimento delle competenze acquisite al di fuori dei percorsi formativi di tipo formale

1. I soggetti che hanno realizzato percorsi di autoformazione o di tipo informale, o che hanno realizzato in periodi diversi singole unità formative come definite dall'articolo 80, comma 2, possono presentare ai centri per l'impiego domanda per il riconoscimento della qualifica o specializzazione.
2. La domanda di cui al comma 1 è corredata da autocertificazione dei

percorsi svolti.

3. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1 l'amministrazione competente nomina una commissione composta da:

- a) un rappresentante dell'amministrazione competente, con funzioni di presidente;
- b) due componenti scelti dalle associazioni dei datori di lavoro e dalle associazioni dei lavoratori, rappresentate negli organismi di cui agli articoli 23 e 25 della l. r. 32/2002;
- c) un esperto del settore cui la qualifica o specializzazione fa riferimento, designato dall'amministrazione competente.

4. La commissione, previo espletamento di un esame, comprendente comunque una prova orale, attesta il conseguimento da parte del soggetto delle competenze necessarie all'ottenimento della qualifica o specializzazione e ne fornisce la descrizione.

Sezione II

Comitato regionale per l'istruzione e formazione tecnica superiore

Art. 87

Istituzione del Comitato regionale per l'istruzione e formazione tecnica superiore

1. È istituito il Comitato regionale per l'istruzione e formazione tecnica superiore.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica per il periodo della legislatura regionale ed è costituito dai seguenti membri:

- a) l'Assessore regionale competente per materia, che lo presiede o suo delegato;
- b) un rappresentante designato da ciascuna provincia e circondario;
- c) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);
- d) un rappresentante designato dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCHEM);
- e) il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato;
- f) i rettori delle Università di Firenze, Pisa, Siena e dell'Università per stranieri di Siena, o loro delegati;
- g) tre componenti designati dalle associazioni dei datori di lavoro e tre componenti designati dalle associazioni dei lavoratori rappresentate negli organismi di cui agli articoli 23 e 25 della l. r. 32/2002.

3. Entro novanta giorni dalla scadenza del Comitato gli enti di appartenenza dei soggetti di cui al comma 2 comunicano alla struttura regionale competente la designazione dei propri rappresentanti all'interno del Comitato.

Art. 88

Funzioni del Comitato regionale

1. Il Comitato regionale ha funzioni propositive e consultive in ordine al

sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

2. Il Comitato regionale si esprime, in particolare, riguardo a:

- a) individuazione dei settori, delle qualifiche e specializzazioni professionali e dei profili nei quali esse si articolano;
- b) indicazioni in merito ai criteri per la selezione dei progetti;
- c) criteri per il monitoraggio e la valutazione.

Capo IV

PROCEDURE DI MONITORAGGIO E VERIFICA

Sezione I

Certificazione e rendicontazione delle spese

Art. 89

Autocertificazione delle spese sostenute

1. Gli organismi attuatori degli interventi di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c) della l. r. 32/2002 trasmettono all'amministrazione l'autocertificazione delle spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, alle scadenze e con le modalità indicate dalla Giunta regionale.

2. Le spese effettivamente sostenute corrispondono a pagamenti effettuati dagli organismi attuatori e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Art. 90

Verifica dei rendiconti

1. Al fine del riconoscimento delle spese sostenute per la realizzazione delle azioni finanziate e del pagamento dell'eventuale saldo l'organismo attuatore presenta il rendiconto finale.

2. L'amministrazione competente effettua la verifica dei rendiconti di spesa.

3. Al fine del positivo esito della verifica è necessario che le spese:

- a) siano imputabili allo specifico progetto approvato dall'amministrazione competente;
- b) siano state correttamente classificate;
- c) siano state effettivamente sostenute, ai sensi dell'articolo 89, comma 2;
- d) siano ricomprese nei limiti dei preventivi approvati e dei parametri fissati;
- e) siano ammissibili, ai sensi dell'articolo 92;
- f) siano coerenti con le risultanze del bilancio consuntivo presentato ai sensi dell'articolo 91.

Art. 91

Bilancio consuntivo

1. Gli organismi attuatori degli interventi al termine dell'esercizio finanziario presentano alla Regione estratti del bilancio consuntivo, sulla base dei centri di costo individuati dalla Giunta regionale.

Art. 92

Ammissibilità e finanziabilità delle spese

1. I criteri di ammissibilità e finanziabilità delle spese sono determinati dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti principi:

- a) pertinenza ed imputabilità ad azioni ammissibili nell'ambito del progetto;
- b) riferibilità al periodo di vigenza del finanziamento;
- c) comprovabilità;
- d) verificabilità dell'avvenuto pagamento.

Art. 93

Revoca del finanziamento concesso per lo svolgimento di attività di formazione

1. Il finanziamento attribuito a un organismo formativo per lo svolgimento di attività di formazione è revocato nei seguenti casi:

- a) mancato avvio dell'attività formativa entro i termini previsti dall'atto di concessione del finanziamento;
- b) totale o parziale inadempimento degli obblighi posti al soggetto attuatore dall'atto di concessione del finanziamento;
- c) numero dei destinatari dell'intervento inferiore al minimo previsto dall'atto di concessione del finanziamento.

2. L'amministrazione competente, in presenza di una delle situazioni di cui al comma 1, le contesta formalmente all'organismo attuatore.

3. Entro cinque giorni dalla comunicazione l'organismo formativo oppone per iscritto le proprie controdeduzioni.

4. Nel caso in cui l'organismo formativo non opponga le proprie controdeduzioni nel termine di cui al comma 3, o queste non siano accolte, l'amministrazione competente revoca il finanziamento concesso e provvede al recupero delle relative somme, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni.

Sezione II

Sistema di monitoraggio, valutazione e verifica

Art. 94

Monitoraggio degli interventi

1. La Regione e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale degli interventi programmati, nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, mediante la rilevazione, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi di informazioni e dati significativi per la valutazione di efficacia ed efficienza.

2. Le province forniscono le informazioni e i dati di propria competenza, nei termini e secondo le specificazioni tecniche richieste.

3. La struttura regionale competente trasmette annualmente alla Giunta regionale, entro i sei mesi successivi all'anno di riferimento, i dati risultanti dall'attività di monitoraggio di cui al comma 1, per le determinazioni di competenza.

Art. 95

Verifiche degli interventi

1. Tutti gli interventi di formazione professionale sono sottoposti a un sistema di verifiche secondo quanto disposto dalle determinazioni regionali adottate in attuazione del regolamento (CE) n. 438 della Commissione, del 2 marzo 2001, relativo a modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali.

Titolo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO (6)

Capo I

ORGANISMI ISTITUZIONALI

Sezione I

Commissione regionale permanente tripartita

Art. 96

Composizione della Commissione regionale permanente tripartita

1. La Commissione regionale permanente tripartita, di cui all'articolo 23 della l.r. 32/2002, è composta da:

- a) assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di presidente;
- b) sei componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;
- c) sei componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;
- d) consigliere regionale di parità di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive);
- e) due consiglieri regionali, senza diritto di voto, designati dal Consiglio, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, con voto limitato.

2. Per la trattazione degli argomenti previsti dall'articolo 23, comma 4, della l.r. 32/2002, la Commissione è integrata da tre componenti effettivi, e relativi supplenti, designati dalle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale individuate ai sensi del presente regolamento.

Art. 97

Nomina e durata in carica

1. La Commissione regionale permanente tripartita è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili individuate ai sensi del presente regolamento.
2. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di nomina da parte del dirigente della struttura regionale competente senza che siano pervenute allo stesso tutte le designazioni, la Commissione può essere nominata in presenza della metà delle designazioni previste.
3. La Commissione dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

Art. 98

Ambiti economici di interesse regionale per la determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

1. I sei componenti della Commissione regionale permanente tripartita designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro sono rappresentativi di ciascuno dei seguenti ambiti economici:
 - a) agricoltura;
 - b) artigianato;
 - c) commercio;
 - d) cooperazione;
 - e) industria;
 - f) turismo.

Art. 99

Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro è definito dal maggior numero di imprese iscritte all'organizzazione sindacale dei datori di lavoro in ciascun ambito economico indicato dall'articolo 98.
2. All'organizzazione maggiormente rappresentativa in ciascun ambito economico è attribuita la designazione di un componente effettivo e del relativo supplente.
3. Ad una organizzazione sindacale dei datori di lavoro, anche se presente in più ambiti economici indicati dall'articolo 98, non può essere attribuito più di un componente effettivo e relativo supplente.

Art. 100

Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori presenti in almeno tre degli ambiti di cui all'articolo 98, è definito

dal maggior numero di iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale.

2. Il numero dei componenti della Commissione regionale permanente tripartita per ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori è attribuito con i seguenti criteri:

- a) proporzionalità alla percentuale del numero di iscritti;
- b) non può essere attribuito all'organizzazione maggiormente rappresentativa un numero di componenti superiore alla metà di quelli disponibili;
- c) le percentuali di cui alla lettera a), sono arrotondate in eccesso se di numero pari o superiore a sei ed in difetto se di numero inferiore.

Art. 101

Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle associazioni dei disabili

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili è definito dal maggior numero di iscritti residenti sul territorio regionale.

2. La ripartizione del numero dei componenti delle associazioni dei disabili avviene secondo il criterio dell'attribuzione dei componenti effettivi e relativi supplenti alle tre associazioni dei disabili più rappresentative per numero di iscritti sul territorio regionale.

Art. 102

Avvio delle procedure per la determinazione delle rappresentanze sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili

1. Il dirigente della struttura regionale competente, entro centoventi giorni dalla data di insediamento della Giunta regionale, dà avvio alle procedure mediante avviso, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).

Art. 103

Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 102 le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente della struttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente:

- a) attestazione della natura e del livello regionale dell'organizzazione;
- b) il numero di imprese iscritte a norma del loro statuto ed in regola con i pagamenti delle quote associative alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 102.

Art. 104

Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 102, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, tramite il legale rappresentante

regionale, inviano al dirigente della struttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente:

- a) attestazione della natura e del livello regionale dell'organizzazione;
- b) il numero degli iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 102;
- c) la rappresentanza dei lavoratori in almeno tre degli ambiti economici indicati all'articolo 98.

Art. 105

Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle associazioni dei disabili

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 102, le associazioni dei disabili, tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente della struttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente:

- a) attestazione della natura e del livello regionale dell'associazione;
- b) il numero degli iscritti residenti nel territorio regionale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 102.

Art. 106

Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all'articolo 103, il dirigente della struttura regionale competente:

- a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro in ciascun ambito economico indicato dall'articolo 98;
- b) individua per ogni ambito economico l'organizzazione sindacale dei datori di lavoro maggiormente rappresentativa alla quale spetta designare il componente effettivo e il relativo supplente nella Commissione regionale permanente tripartita;
- c) invia le richieste di designazione alle organizzazioni individuate ai sensi del presente articolo;
- d) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 103, i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Art. 107

Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all'articolo 104, il dirigente della struttura regionale competente:

- a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori ai sensi dell'articolo 100;
- b) individua il numero dei componenti effettivi e relativi supplenti che le organizzazioni sindacali dei lavoratori designano nella Commissione regionale permanente tripartita;

- c) invia le richieste di designazione alle organizzazioni sindacali dei lavoratori individuate ai sensi del presente articolo;
- d) comunica a tutte le organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 104, i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Art. 108

Determinazione della maggiore rappresentatività delle associazioni dei disabili

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all'articolo 105, il dirigente della struttura regionale competente:

- a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili;
- b) individua il numero dei componenti effettivi e relativi supplenti che le associazioni designano nella Commissione regionale permanente tripartita;
- c) invia le richieste di designazione alle associazioni individuate ai sensi del presente articolo;
- d) comunica a tutte le associazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 105, i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Art. 109

Modalità di designazione dei componenti effettivi e supplenti

1. Entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal dirigente della struttura regionale competente, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e le associazioni dei disabili designano i propri rappresentanti effettivi e supplenti nella Commissione regionale permanente tripartita, e comunicano al dirigente tale designazione unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, di ogni persona designata, circa l'inesistenza di cause ostative alla nomina di cui all'articolo 58, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), da ultimo modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80.

Sezione II

Comitato di coordinamento istituzionale

Art. 110

Composizione del Comitato di coordinamento istituzionale

1. Il Comitato di coordinamento istituzionale, di cui all'articolo 24 della l.r. 32/2002, è composto da:

- a) Assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di Presidente;
- b) presidenti delle amministrazioni provinciali o loro delegati e relativi supplenti;
- c) sette sindaci o loro delegati, e relativi supplenti, designati dall'ANCI regionale;

- d) tre presidenti delle comunità montane o loro delegati, e relativi supplenti, designati dall'UNCEM;
- e) presidenti dei circondari o loro delegati e relativi supplenti, nel caso in cui le funzioni e i compiti di cui all'articolo 29, comma 7, della l.r. n. 32/2002 siano attribuiti dalle province ai circondari, istituiti ai sensi della legge regionale 19 luglio 1995, n. 77 (Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento), da ultimo modificata dalla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53.

Art. 111

Nomina e durata in carica

1. Il Comitato di coordinamento istituzionale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni che devono pervenire, da parte degli enti di cui all'articolo 110, entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione.
2. Qualora sia decorso il termine di cui al comma 1 senza che siano pervenute tutte le designazioni, il Comitato può essere nominato in presenza della metà delle designazioni previste dall'articolo 110.
3. Il Comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

Sezione III

Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili

Art. 112

Composizione del Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili

1. Il Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 27 della l.r. 32/2002, è costituito da:
 - a) assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di presidente;
 - b) un componente, e relativo supplente, designato dall'Unione regionale delle province toscane (URPT);
 - c) un componente, e relativo supplente, designato dalla organizzazione sindacale dei datori di lavoro più rappresentativa a livello regionale;
 - d) un componente, e relativo supplente, designato dalla organizzazione sindacale dei lavoratori più rappresentativa a livello regionale;
 - e) un componente, e relativo supplente, designato dalla associazione dei disabili più rappresentativa a livello regionale.

Art. 113

Nomina e durata in carica

1. Il Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni da parte delle organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori, e delle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative, nonché dell'URPT, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal dirigente della struttura regionale competente.

2. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di nomina da parte del dirigente della struttura regionale competente senza che siano pervenute allo stesso dirigente tutte le designazioni, il Comitato può essere nominato in presenza della metà delle designazioni previste dall'articolo 112.

3. Il Comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

Art. 114

Criteria e procedura per la individuazione e la determinazione della rappresentatività della organizzazione sindacale dei datori di lavoro

1. L'organizzazione sindacale dei datori di lavoro maggiormente rappresentativa, di cui all'articolo 112, comma 1, lettera b), è individuata in base al maggior numero di imprese iscritte con più di quindici dipendenti, soggette agli obblighi di assunzione obbligatoria dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto del lavoro dei disabili), da ultimo modificata dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.

2. L'individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all'articolo 102 e all'articolo 103.

3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'articolo 103, il dirigente della struttura regionale competente:

- a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro;
- b) invia la richiesta di designazione all'organizzazione maggiormente rappresentativa così come individuata ai sensi del comma 1;
- c) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 102 i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Art. 115

Criteria e procedura per l'individuazione e la determinazione della rappresentatività dell'organizzazione sindacale dei lavoratori

1. L'organizzazione sindacale dei lavoratori maggiormente rappresentativa, di cui all'articolo 112, comma 1, lettera c), è individuata in base al maggior numero di iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale.

2. L'individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all'articolo 102 ed all'articolo 104.

3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'articolo 104, il dirigente della struttura regionale competente:

- a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori;

- b) invia la richiesta di designazione all'organizzazione sindacale dei lavoratori maggiormente rappresentativa;
- c) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 103 i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Art. 116

Criteria e procedura per l'individuazione e la determinazione della rappresentatività dell'associazione dei disabili

1. L'associazione dei disabili maggiormente rappresentativa, di cui all'articolo 112, comma 1, lettera c), è individuata in base al maggior numero degli iscritti residenti sul territorio regionale.
2. L'individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all'articolo 102 ed all'articolo 105.
3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'articolo 104, il dirigente della struttura regionale competente:
 - a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili;
 - b) invia la richiesta di designazione all'associazione maggiormente rappresentativa;
 - c) comunica alle associazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 104 i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Capo II SERVIZI PER L'IMPIEGO

Art. 117

Sistema regionale e provinciale per l'impiego

1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete dei sistemi provinciali.
2. Il sistema provinciale è costituito dalla rete delle strutture territoriali che erogano i servizi per l'impiego.
3. Le strutture territoriali del sistema provinciale per l'impiego sono:
 - a) il centro per l'impiego;
 - b) il servizio territoriale;
 - c) lo sportello di prima accoglienza.
4. I servizi per l'impiego, nel rispetto degli standard minimi di cui all'articolo 119, svolgono nell'ambito del territorio di propria competenza, le funzioni amministrative ed i servizi ad essi assegnati dalle province.
5. Le province promuovono e favoriscono l'interazione tra i diversi soggetti operanti nell'ambito territoriale, ed il loro collegamento alla rete telematica

del sistema regionale per l'impiego secondo gli standard tecnici regionali, nell'ambito delle rispettive competenze e ruoli definiti dalla normativa vigente e nei limiti previsti dai commi 2 e 3.

Art. 118

Tipologie dei servizi per l'impiego

1. Le tipologie dei servizi per l'impiego si articolano nelle seguenti aree funzionali:

- a) accoglienza;
- b) consulenza e servizi per l'occupabilità;
- c) servizi alle imprese ed alla pubblica amministrazione;
- d) servizi amministrativi per l'occupabilità;
- e) incontro domanda e offerta di lavoro;
- f) gestione del sistema informativo;
- g) gestione della struttura.

Art. 119

Standard minimi di funzionamento dei servizi

1. Al fine di assicurare omogeneità di erogazione delle prestazioni su tutto il territorio, gli standard minimi di funzionamento dei servizi, che nell'ambito delle aree funzionali individuate nell'articolo 118 ciascuna struttura territoriale deve assicurare, sono:

a) centro per l'impiego:

1) accoglienza:

- 1.1 prima informazione;
- 1.2 prima iscrizione e certificazioni;
- 1.3 autoconsultazione;

2) consulenza e servizi per l'occupabilità:

- 2.1 consulenza orientativa di primo e secondo livello;
- 2.2 bilancio di competenze e consulenza orientativa;
- 2.3 informazione strutturata e formazione orientativa di gruppo;
- 2.4 azioni di accompagnamento al lavoro e di tutoring individuale;

3) servizi alle imprese ed alla pubblica amministrazione:

- 3.1 informazione strutturata e servizi amministrativi di primo livello;
- 3.2 consulenza e procedure amministrative di secondo livello;

4) servizi amministrativi per l'occupabilità:

- 4.1 attività amministrative consulenziali;
- 4.2 attività amministrative;
- 4.3 avviamenti al lavoro con procedure predeterminate;

5) gestione del sistema informativo:

- 5.1 servizi informativi ed informatici interni ed esterni;
- 5.2 gestione reti;

6) incontro domanda e offerta di lavoro:
6.1 preselezione e selezione del personale;

7) gestione della struttura:
7.1 gestione organizzativa delle strutture e delle procedure;
7.2 promozione dei servizi offerti dalla struttura;
7.3 direzione e gestione organizzativa delle risorse umane;
7.4 ricerche ed attività di monitoraggio;

b) servizio territoriale:

1) accoglienza:
1.1 prima informazione;
1.2 prima iscrizione e certificazioni;
1.3 autoconsultazione;

2) consulenza e servizi per l'occupabilità:
2.1 consulenza orientativa di primo e secondo livello;

3) servizi alle imprese ed alla pubblica amministrazione:
3.1 informazione strutturata e servizi amministrativi di primo livello;

4) servizi amministrativi per l'occupabilità:
4.1 attività amministrative consulenziali;

c) sportello di prima accoglienza:

1) accoglienza:
1.1 prima informazione;
1.2 autoconsultazione.

2. L'articolazione in attività delle tipologie di servizi di cui al comma 1 e la misurazione della loro efficienza ed efficacia sono definite con le forme e le modalità di cui all'articolo 121.

Art. 120

Qualità e omogeneità delle prestazioni

1. Nell'erogazione dei servizi per l'impiego è garantita la qualità e l'omogeneità delle prestazioni su tutto il territorio regionale.

2. Le strutture territoriali dei servizi per l'impiego sono contrassegnate da un logo unico approvato dalla Giunta regionale, sono ubicate in modo da favorire il loro raggiungimento da parte dell'utenza ed hanno una dimensione proporzionale all'utenza prevista.

3. Il personale dei servizi per l'impiego ha competenze specifiche individuate per ciascuna area funzionale di cui all'articolo 118.

4. Le strutture territoriali del sistema provinciale per l'impiego devono ottenere entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la certificazione di qualità dei servizi erogati.

Art. 121*Masterplan regionale dei servizi per l'impiego*

1. Per l'individuazione ed il raggiungimento degli standard minimi di funzionamento dei servizi per l'impiego, la Giunta regionale con proprio atto, di concerto con le province, in attuazione dell'accordo per l'individuazione degli standard minimi di funzionamento dei servizi per l'impiego già sancito dalla Conferenza unificata, procede annualmente alla ricognizione e alla valutazione del funzionamento e dell'efficacia dei servizi per l'impiego e approva il masterplan regionale dei servizi per l'impiego, con il quale individua e definisce:

- a) le attività in cui devono articolarsi i servizi di cui all'articolo 119;
- b) gli indicatori di accessibilità, di risorse, di prodotto, di risultato minimi che devono essere garantiti nell'erogazione dei servizi stessi;
- c) le modalità di attuazione di quanto stabilito all'articolo 120;
- d) il monitoraggio e la valutazione della qualità ed omogeneità delle prestazioni.

Capo III**ALBO REGIONALE DELLE AGENZIE PER IL LAVORO
ED ELENCO DEI SOGGETTI ACCREDITATI****Sezione I****Albo regionale delle agenzie per il lavoro****Art. 122***Articolazione e tenuta dell'albo*

1. L'albo di cui all'articolo 20 bis della l.r. 32/2002 è articolato in tre sub-sezioni regionali corrispondenti alle sezioni dell'albo nazionale:

- a) sub-sezione III "agenzie di intermediazione";
- b) sub-sezione IV "agenzie di ricerca e selezione del personale";
- c) sub-sezione V "agenzie di supporto alla ricollocazione professionale".

2. La Giunta regionale provvede alla tenuta dell'albo, all'acquisizione delle domande di iscrizione e della documentazione prescritta e rilascia, a richiesta, certificato di iscrizione all'albo.

Art. 123*Soggetti autorizzati con provvedimento regionale*

1. Il dirigente della competente struttura regionale autorizza, secondo le procedure definite dal presente regolamento, i seguenti soggetti privati che svolgono attività esclusivamente sul territorio della Regione:

- a) le agenzie di intermediazione;
- b) le agenzie di ricerca e selezione del personale;
- c) le agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

2. Il dirigente della competente struttura regionale autorizza allo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, secondo le procedure definite dal presente regolamento, i seguenti soggetti che svolgono la predetta attività sul territorio della Regione:

- a) le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori anche attraverso i propri servizi costituiti in forma societaria, ad esclusione del consorzio;
- b) le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità;
- c) gli enti bilaterali qualora nei rispettivi statuti siano previste le attività oggetto di autorizzazione.

3. Il dirigente della competente struttura regionale autorizza altresì allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, secondo le procedure definite dal presente regolamento, i seguenti soggetti pubblici che svolgono attività sul territorio della Regione, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro:

- a) i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane;
- b) le camere di commercio;
- c) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari.

4. Per i soggetti di cui al comma 3, l'autorizzazione è individuale e non può essere ceduta o concessa ad altro soggetto, neppure nella forma del consorzio di comuni, camere di commercio o istituti di scuola secondaria di secondo grado.

Art. 124

Regime particolare di autorizzazione

1. Le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie di cui all'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 276/2003, non necessitano di provvedimento autorizzatorio purché l'attività di intermediazione sia svolta senza fini di lucro.

2. L'autorizzazione è per ogni singola università o fondazione e non può essere ceduta o concessa ad altro soggetto, neppure nella forma del consorzio di università o di fondazioni.

3. L'autorizzazione per i soggetti di cui al comma 1, non comportando l'iscrizione all'albo delle agenzie di lavoro, non si estende alle attività di ricerca e selezione e di supporto alla ricollocazione professionale per le quali si applicano le procedure previste per le autorizzazioni dal presente regolamento.

4. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale.

Art. 125*Requisiti per l'autorizzazione regionale*

1. I requisiti per lo svolgimento dell'attività di intermediazione sono quelli previsti dall'articolo 4, dall'articolo 5, comma 1 e comma 4, lettere a) e c), del d.lgs. 276/2003.
2. I requisiti per lo svolgimento dell'attività di ricerca e selezione del personale sono quelli previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 5, commi 1 e 5, del d. lgs. 276/2003.
3. I requisiti per le attività di supporto alla ricollocazione professionale sono quelli previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 5, commi 1 e 6 del d. lgs. 276/2003.
4. I requisiti per l'attività di intermediazione svolta dalle associazioni territoriali dei datori di lavoro, dei lavoratori, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità, e gli enti bilaterali sono quelli previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere c), d), e), f) e g) del d.lgs. 276/2003.
5. I requisiti per lo svolgimento dell'attività di intermediazione dei comuni, delle camere di commercio e degli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, sono quelli previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere c), f) e g) del d.lgs. 276/2003.

Art. 126*Iscrizione all'albo*

1. L'iscrizione all'albo delle agenzie avviene previa presentazione della richiesta, mediante lettera raccomandata, corredata da un supporto informatico nel quale è riprodotta tutta la documentazione. La richiesta deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e redatta su appositi formulari, approvati dal dirigente della competente struttura regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'iscrizione è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti indicati all'articolo 125. In attesa della definitiva messa a regime del sistema, l'iscrizione all'albo, con riferimento al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) del d.lgs. 276/2003 è subordinata alla dichiarazione del rappresentante legale che l'agenzia provvederà tempestivamente alla interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
3. Il dirigente della competente struttura regionale autorizza l'iscrizione all'albo, che è ordinato secondo una progressione alfabetica.
4. L'iscrizione alla sub-sezione III dell'albo regionale comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alla sub-sezione IV e sub-sezione V.

Art. 127

Autorizzazione provvisoria

1. Contestualmente alla richiesta di iscrizione all'albo, i soggetti interessati richiedono l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione.
2. Ai fini del rilascio della autorizzazione provvisoria i soggetti interessati predispongono un documento analitico dal quale si evinca che l'agenzia dispone di una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento della specifica attività di cui si richiede l'autorizzazione, indicando le unità organizzative, dislocate territorialmente, nonché l'organico.
3. L'autorizzazione provvisoria è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione si intende accettata.

Art. 128

Autorizzazione a tempo indeterminato

1. Decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione provvisoria, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi il dirigente della competente struttura regionale rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attività svolta. In attesa del rilascio dell'autorizzazione a tempo indeterminato, l'autorizzazione provvisoria si intende prorogata.
2. Il termine di cui al comma 1 si intende sospeso per il periodo che intercorre tra il 1 ed il 31 agosto di ciascun anno.
3. Ai fini del rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato i soggetti abilitati predispongono una relazione analitica dell'attività svolta nel corso del biennio precedente, secondo apposito formulario predisposto dal dirigente della competente struttura regionale e presentano la documentazione idonea allo scopo.
4. Ai fini della verifica dell'oggetto sociale il concetto di prevalenza, da verificarsi a consuntivo decorso il primo biennio di attività, va inteso in senso quantitativo, nel senso che l'attività oggetto di autorizzazione deve riguardare almeno il 50,1 per cento delle attività dell'agenzia svolte nell'arco dei ventiquattro mesi.
5. Una volta concessa l'autorizzazione a tempo indeterminato, la verifica dell'oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo, è effettuata di biennio in biennio, sulla base dei dati di contabilità analitica desumibili da ogni unità operativa, ai sensi del comma 3.
6. L'autorizzazione definitiva non può essere concessa ai soggetti in possesso di autorizzazione provvisoria che non abbiano svolto, o che abbiano svolto con carattere saltuario o intermittente, l'attività o le attività per le quali sono direttamente autorizzati.
7. Decorsi i termini previsti dal comma 1 senza l'adozione di alcun provvedimento, la domanda si intende accettata.

Art. 129*Sospensione e revoca dell'autorizzazione*

1. Il dirigente della competente struttura regionale sospende, dandone comunicazione all'agenzia, l'autorizzazione provvisoria o definitiva, per i soggetti che risultino non avere ottemperato agli adempimenti previsti dal presente regolamento, dalle norme nazionali e regionali sul lavoro e sul collocamento e dai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale sulla materia.
2. Il dirigente della competente struttura regionale informa l'agenzia interessata delle eventuali irregolarità riscontrate ed assegna un termine non inferiore a trenta giorni affinché l'agenzia medesima provveda a sanare le irregolarità riscontrate o a fornire eventuali chiarimenti.
3. Ove l'agenzia non dimostri di essersi adeguata a quanto richiesto entro il termine di sessanta giorni, ovvero i chiarimenti vengano ritenuti insufficienti, il dirigente della competente struttura regionale dispone la cancellazione dall'albo e la revoca definitiva dell'autorizzazione.

Art. 130*Competenze professionali*

1. Le agenzie di intermediazione devono avere personale qualificato secondo le seguenti modalità:
 - a) almeno quattro unità nella sede principale;
 - b) almeno due unità per ogni eventuale unità organizzativa periferica;
 - c) indicazione di un responsabile per ogni unità organizzativa.
2. Le agenzie di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale devono avere personale qualificato secondo le seguenti modalità:
 - a) almeno due unità nella sede principale;
 - b) almeno una unità per ogni eventuale unità organizzativa periferica;
 - c) indicazione di un responsabile per ogni unità organizzativa.
3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 deve essere dotato di adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale o della fornitura di lavoro temporaneo o della ricollocazione professionale o dei servizi per l'impiego o della formazione professionale o di orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali.
4. Ai fini dell'acquisizione dell'esperienza professionale minima di due anni di cui al comma 3, si tiene altresì conto dei percorsi formativi realizzati ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 32/2002 e finalizzati al conseguimento di qualifica corrispondente al profilo professionale approvato dalla Regione, promossi anche dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di ricerca

e selezione del personale, ricollocazione professionale e somministrazione e di durata non inferiore ad un anno.

5. L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo idoneo alternativo all'esperienza professionale.

Art. 131

Locali

1. Le agenzie per il lavoro devono essere in possesso di locali ed attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 123.

2. I locali nei quali le agenzie per il lavoro svolgono la propria attività debbono essere distinti da quelli di altri soggetti e le strutture relative ai medesimi locali debbono essere adeguate allo svolgimento dell'attività nonché conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

3. I locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle attività autorizzate ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 276/2003 devono essere aperti al pubblico in orario d'ufficio e accessibili ai disabili ai sensi della normativa vigente.

Art. 132

Pubblicità e trasparenza

1. All'esterno ed all'interno dei locali delle unità organizzative sono indicati in modo visibile gli estremi dell'autorizzazione e dell'iscrizione nell'albo, ed è affisso l'orario di apertura al pubblico che viene garantito. E' altresì indicato l'organigramma delle funzioni aziendali con le specifiche competenze professionali ed il responsabile della unità organizzativa.

2. Le agenzie per il lavoro comunicano alla Regione l'organigramma aziendale delle unità organizzative articolato per funzioni aziendali con allegati i curricula, e le variazioni successivamente intervenute. Tale organigramma è accessibile per consultazione da quanti intendono avvalersi dei servizi delle agenzie.

Art. 133

Comunicazioni

1. Il dirigente della competente struttura regionale comunica tempestivamente agli interessati l'autorizzazione provvisoria all'esecuzione delle attività e l'iscrizione all'albo o il provvedimento negativo e ne dispone, ove vengano meno i requisiti di legge, la cancellazione d'ufficio.

2. Il dirigente della competente struttura regionale comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i provvedimenti di autorizzazione rilasciati al fine dell'iscrizione delle agenzie nelle sub-sezioni regionali dell'albo nazionale e gli altri provvedimenti che incidono sul regime autorizzatorio.

3. Le agenzie autorizzate comunicano alla Regione gli spostamenti di sede, l'apertura di filiali o succursali, la cessazione dell'attività e tutte le altre informazioni richieste dalla Regione.

4. In caso di ripetuto mancato invio delle comunicazioni o delle informazioni richieste l'autorizzazione è revocata.

Art. 134

Divieto di transazione commerciale

1. L'autorizzazione a tempo indeterminato o provvisoria non può essere oggetto di transazione commerciale.

2. È vietato il ricorso a figure contrattuali, tipiche o atipiche, attraverso cui realizzare, anche a titolo non oneroso, qualsivoglia forma di trasferimento, anche di parte dell'attività oggetto di autorizzazione, o concessione della autorizzazione ottenuta a favore di soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche.

3. Il trasferimento d'azienda o la fusione comportano, in caso di conferimento in nuova o diversa società non autorizzata a tempo indeterminato, il venir meno della autorizzazione e la necessità, per la costituenda agenzia, di ottenere una autorizzazione provvisoria.

Sezione II

Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro

Art. 135

Definizione di servizi al lavoro

1. Ai fini del presente regolamento, sono definiti servizi al lavoro:

- a) orientamento;
- b) servizi per l'incontro fra domanda e offerta di lavoro;
- c) monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
- d) sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori;
- e) ogni altro servizio connesso e strumentale alle funzioni dei servizi pubblici per l'impiego, diverso da quelli sottoposti alle procedure di autorizzazione e da quelli riservati dalla legge in via esclusiva ai soggetti pubblici.

Art. 136

Forme di affidamento dei servizi al lavoro

1. La Regione e le province possono affidare a soggetti accreditati lo svolgimento di servizi al lavoro, di cui all'articolo 135, mediante la sottoscrizione di una convenzione, secondo i criteri di economicità del ricorso al soggetto privato, di impedimento del servizio pubblico allo svolgimento dei servizi, di cooperazione, di integrazione e qualità.

2. La convenzione di cui al comma 1 disciplina i reciproci impegni delle parti e le modalità con cui il soggetto accreditato trasferisce alla Regione o alle province le buone pratiche realizzate nel corso dell'espletamento dell'attività.

3. I soggetti che ottengono l'affidamento di servizi al lavoro devono essere iscritti all'elenco nel momento della sottoscrizione della convenzione.

4. La procedura di accreditamento per l'affidamento di servizi al lavoro deve essere conclusa entro il termine previsto per la sottoscrizione della convenzione.

Art. 137

Articolazione e tenuta dell'elenco

1. L'elenco regionale è articolato in sezione regionale e sezioni provinciali.

2. I soggetti accreditati che svolgono attività in più di una provincia sono iscritti alla sezione regionale.

3. I soggetti accreditati che svolgono attività in una sola provincia sono iscritti alla sezione provinciale corrispondente.

4. Il dirigente della competente struttura regionale provvede alla tenuta dell'elenco e rilascia, a richiesta, certificato di iscrizione all'elenco.

Art. 138

Requisiti per l'iscrizione dei soggetti privati

1. Possono essere iscritti nell'elenco i soggetti privati che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) costituzione in forma societaria o cooperativa o in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta;
- b) sede legale o unità operativa situata nel territorio della Regione;
- c) disponibilità di locali ed attrezzature idonei allo svolgimento dell'attività secondo quanto previsto dall'articolo 140;
- d) l'indicazione nell'oggetto sociale dello svolgimento dei servizi al lavoro indicati all'articolo 135;
- e) assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari, di:

1) condanne penali, anche non definitive per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;

2) sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965 n. 575, o dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;

f) disponibilità di adeguate competenze professionali, secondo quanto previsto dall'articolo 141;

g) interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale;

h) rispetto delle disposizioni a tutela del diritto dei lavoratori ad autorizzare la diffusione dei propri dati.

Art. 139*Requisiti per l'iscrizione dei soggetti pubblici*

1. Possono essere iscritti nell'elenco i soggetti pubblici che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sede situata nel territorio della Regione;
- b) disponibilità di locali ed attrezzature idonei allo svolgimento dell'attività secondo quanto previsto dall'articolo 140;
- c) disponibilità di adeguate competenze professionali secondo quanto previsto dall'articolo 141;
- d) interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale;
- e) rispetto delle disposizioni a tutela del diritto dei lavoratori ad autorizzare la diffusione dei propri dati.

Art. 140*Locali*

1. I soggetti accreditati devono essere in possesso di locali ed attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 135.

2. I locali nei quali i soggetti accreditati svolgono la propria attività debbono essere distinti da quelli di altri soggetti e le strutture relative ai medesimi locali debbono essere adeguate allo svolgimento dell'attività nonché conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

3. I locali adibiti allo svolgimento delle attività accreditate, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 276/2003 devono essere aperti al pubblico in orario d'ufficio e accessibili ai disabili ai sensi della normativa vigente.

Art. 141*Competenze professionali*

1. Il personale deve essere dotato di adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, in uno o più dei servizi al lavoro indicati all'articolo 135 o della formazione professionale o dell'orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali.

2. Ai fini dell'acquisizione dell'esperienza professionale minima di due anni di cui al comma 1, si tiene altresì conto dei percorsi formativi realizzati ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 32/2002 e finalizzati al conseguimento di qualifica corrispondente al profilo professionale approvato dalla Regione, promossi anche dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di servizi al lavoro e di durata non inferiore ad un anno.

Art. 142*Procedura per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro*

1. I soggetti pubblici e privati che intendono svolgere i servizi al lavoro

nell'ambito di una sola provincia sono tenuti a presentare la domanda di accreditamento alla provincia medesima.

2. I soggetti pubblici e privati che intendono svolgere i servizi al lavoro nell'ambito di due o più province sono tenuti a presentare la domanda di accreditamento alla Regione.

Art. 143

Domanda di accreditamento

1. I soggetti che intendono essere iscritti nell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro sono tenuti a presentare apposita domanda alla Regione o alla provincia, mediante lettera raccomandata, corredata da un supporto informatico nel quale è riprodotta tutta la documentazione. La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e redatta su appositi formulari, approvati dal dirigente della competente struttura regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Nella domanda deve essere indicato il servizio o i servizi al lavoro per i quali il soggetto chiede l'accredimento.

3. La domanda deve contenere la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, compreso un documento analitico dal quale si evinca che il soggetto dispone di una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento di servizi al lavoro, indicando le unità organizzative, dislocate territorialmente, nonché l'organico.

4. Sino alla definitiva implementazione della borsa continua nazionale del lavoro, il requisito di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) del d.lgs. 276/2003 è sostituito dalla dichiarazione del rappresentante legale che il richiedente provvederà, entro sessanta giorni dalla data dell'accredimento, alla interconnessione con la borsa nazionale del lavoro, attraverso il nodo regionale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 144

Iscrizione nell'elenco

1. La Regione, verificato il possesso dei requisiti prescritti agli articoli 138 e 139, accredita, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il soggetto richiedente e lo iscrive nell'elenco, dandone comunicazione allo stesso.

2. La provincia competente, verificato il possesso dei requisiti prescritti agli articoli 138 e 139, accredita, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il soggetto richiedente, dandone comunicazione allo stesso.

3. Il termine di cui ai commi 1 e 2 si intende sospeso per il periodo che intercorre tra il 1 ed il 31 agosto di ciascun anno.

4. La provincia competente comunica alla Regione il nominativo e i servizi al lavoro per i quali il soggetto pubblico o privato è stato accreditato con proprio provvedimento, per l'iscrizione dello stesso nella sezione provinciale.

Art. 145*Durata dell'iscrizione e rinnovo*

1. Il soggetto accreditato resta iscritto nell'elenco per due anni dalla data di comunicazione dell'accettazione o del decorso del termine di cui all'articolo 144, comma 2.
2. Sino a sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il soggetto accreditato può proporre domanda di rinnovo dell'iscrizione, allegando idonea documentazione comprovante il mantenimento dei requisiti prescritti.

Art. 146*Sospensione e revoca dell'accreditamento*

1. La Regione o la provincia competente sospendono, dandone comunicazione all'interessato, l'iscrizione nell'elenco dei soggetti che risultino non avere ottemperato agli adempimenti previsti dal presente regolamento, dalle norme nazionali e regionali sul lavoro e sul collocamento e dai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale sulla materia.
2. La Regione o la provincia competente informano il soggetto interessato delle eventuali irregolarità riscontrate ed assegnano un termine non inferiore a trenta giorni affinché il medesimo provveda a sanare le irregolarità riscontrate o a fornire eventuali chiarimenti.
3. Ove il soggetto accreditato non dimostri di essersi adeguato a quanto richiesto, entro il termine di sessanta giorni, ovvero i chiarimenti vengano ritenuti insufficienti, la Regione o la provincia competente dispongono la revoca dell'accreditamento e la conseguente cancellazione dall'elenco.

Art. 147*Comunicazioni*

1. La Regione o la provincia competente provvedono a comunicare tempestivamente agli interessati l'iscrizione nell'elenco o il provvedimento negativo e ne dispongono, ove vengano meno i requisiti di legge, la cancellazione d'ufficio.
2. I soggetti accreditati sono tenuti a comunicare alla Regione o alla provincia competente, gli spostamenti di sede, l'apertura di filiali o succursali, la cessazione dell'attività e tutte le altre informazioni da questa richieste.
3. In caso di ripetuto mancato invio delle comunicazioni o delle informazioni richieste l'accreditamento è revocato.

Art. 148*Divieto di transazione commerciale*

1. L'accreditamento non può essere oggetto di transazione commerciale.
2. È vietato il ricorso a figure contrattuali, tipiche o atipiche, attraverso cui realizzare, anche a titolo non oneroso, qualsivoglia forma di trasferimento, anche di parte dell'attività oggetto dell'accreditamento, o concessione dell'ac-

creditaento ottenuto a favore di soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche.
3. Il trasferimento d'azienda o la fusione comportano, in caso di conferimento in nuovo o diverso soggetto giuridico, il venir meno dell'accreditaento e la necessita, per il nuovo soggetto, di espletare nuovamente la procedura.

Sezione III

Disposizioni comuni

Art. 149

Divieto di oneri in capo ai lavoratori

1. È fatto divieto alle agenzie per il lavoro autorizzate e agli operatori pubblici e privati accreditati di esigere o comunque percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore.

Art. 150

Tutela dei dati personali

1. Le agenzie per il lavoro autorizzate e gli operatori pubblici e privati accreditati sono tenuti al rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.

Art. 151

Connessione alla borsa continua nazionale del lavoro

1. Le agenzie per il lavoro autorizzate e gli operatori pubblici e privati accreditati hanno l'obbligo di connettersi alla borsa continua nazionale del lavoro, di cui all'articolo 15 del d.lgs. 276/2003, attraverso il nodo regionale, per il conferimento dei dati acquisiti in base alle indicazioni rese dai lavoratori e dalle imprese e nel rispetto degli standard tecnici e dei contenuti informativi definiti dalla Giunta regionale.

Art. 152

Monitoraggio statistico e valutazione

1. Le agenzie per il lavoro autorizzate e gli operatori pubblici e privati accreditati sono tenuti ad inviare alla Regione ogni informazione richiesta relativamente al funzionamento del mercato del lavoro, al fine del monitoraggio statistico e della valutazione delle politiche del lavoro.

Capo IV

MISURE DI INCENTIVAZIONE DEL RACCORDO PUBBLICO E PRIVATO, COOPERATIVE SOCIALI E INSERIMENTO LAVORATIVO DEI LAVORATORI SVANTAGGIATI

Art. 153

Inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati

1. Le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro che intendono svolgere le attività previste dall'articolo 13 del d.lgs. 276/2003 operano ai sensi degli articoli 154 e seguenti.

2. Le offerte di lavoro indicate dall'articolo 13, comma 1 del d.lgs. 276/2003 devono essere compatibili con la condizione di svantaggio e con lo stato di salute del lavoratore svantaggiato.

Art. 154

Procedura per il raccordo pubblico e privato

1. Le agenzie del lavoro autorizzate alla somministrazione di manodopera possono operare, ai sensi dell'articolo 153, comma 1, a condizione che stipolino una convenzione con ciascuna provincia interessata.

2. La convenzione quadro è approvata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sentiti il Comitato di coordinamento istituzionale e la Commissione regionale permanente tripartita.

3. Le province stipulano le convenzioni, sentite le Commissioni provinciali tripartite che individuano le categorie dei soggetti svantaggiati in conformità con le esigenze del mercato del lavoro locale.

Art. 155

Convenzioni per l'incentivazione del raccordo pubblico e privato

1. La convenzione quadro di cui all'articolo 154, comma 2 prevede:

a) l'assunzione del lavoratore svantaggiato con contratto di somministrazione di durata non inferiore a sei mesi, nel caso previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a) del d.lgs. 276/2003;

b) l'assunzione del lavoratore svantaggiato con contratto di somministrazione non inferiore a nove mesi, nel caso previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera b) del d.lgs. 276/2003;

c) un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, da sottoscrivere da parte del lavoratore, che comprende interventi formativi valutati e concordati con i servizi per l'impiego;

d) la presenza di un tutore, individuato dal servizio per l'impiego, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1) laurea in scienze della formazione;

2) idonea qualifica professionale;

3) documentata esperienza lavorativa almeno biennale nello svolgimento della funzione di tutore o di funzioni affini;

e) gli oneri per il tutore a carico dell'agenzia di somministrazione;

f) l'integrale rispetto da parte dell'agenzia di somministrazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative in vigore presso l'impresa utilizzatrice;

g) eventuali modalità per stabilizzare il rapporto di lavoro.

Art. 156

Decadenza dai trattamenti di mobilità, dall'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennità o sussidio

1. I lavoratori svantaggiati, assunti con contratto di somministrazione a

norma dell'articolo 13, comma 1, lettera b) del d.lgs. 276/2003, decadono dai trattamenti di mobilità, dall'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione qualora:

- a) rifiutino, senza giustificato motivo, di essere avviati ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro corrispondente al piano individuale sottoscritto con l'agenzia di somministrazione e il servizio per l'impiego;
- b) rifiutino di essere avviati ad un corso di formazione professionale corrispondente al piano individuale sottoscritto con l'agenzia di somministrazione o non frequentino regolarmente il corso di formazione suddetto, fatti salvi i casi di impossibilità derivante da forza maggiore;
- c) rifiutino di sottoscrivere il piano di cui all'articolo 155, comma 1, lettera c).

2. Ai fini della dichiarazione di decadenza di cui al comma 1 le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore devono essere congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso.

Art. 157

Decadenza dallo stato di disoccupazione

1. Gli altri lavoratori svantaggiati decadono dallo stato di disoccupazione:

- a) nei casi di rifiuto indicati all'articolo 156, comma 1, lettere a), b) e c);
- b) nei casi di rifiuto relativi a una sede di lavoro ubicata nel raggio di 50 chilometri dal domicilio del lavoratore e comunque raggiungibile con i mezzi pubblici in sessanta minuti.

2. Ai fini della dichiarazione di decadenza di cui al comma 1 le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore devono essere congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso.

Art. 158

Procedura per la dichiarazione di decadenza dallo stato di disoccupazione

1. Al verificarsi dei casi di decadenza, indicati dagli articoli 156 e 157, l'agenzia di somministrazione provvede a segnalare il nominativo del lavoratore al servizio per l'impiego competente al fine della dichiarazione di decadenza e della conseguente cancellazione dalla lista di mobilità e della perdita dello stato di disoccupazione da parte della provincia con atto motivato.

2. Contro il provvedimento di dichiarazione di decadenza dallo stato di disoccupazione della provincia è ammessa istanza di riesame entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento.

3. La provincia provvede a segnalare il nominativo del lavoratore, dichiarato decaduto dallo stato di disoccupazione con proprio provvedimento, all'ufficio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale competente per territorio per gli atti relativi alla decadenza dai trattamenti previdenziali di cui all'articolo 156.

Art. 159*Cooperative sociali e inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati e disabili*

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 276/2003, le province stipulano una convenzione con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello territoriale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) della legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale).
2. Lo schema di convenzione quadro è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita e il Comitato di coordinamento istituzionale ed è adottato dalla provincia, sentita la Commissione provinciale tripartita.
3. La convenzione di cui al comma 1 ha per oggetto la disciplina delle modalità, delle condizioni e degli effetti del conferimento alle cooperative di commesse di lavoro da parte di imprese singole o associate.
4. I lavoratori svantaggiati o i lavoratori disabili da inserire in cooperativa sono individuati dalla provincia, sentita la Commissione provinciale permanente tripartita, valutando prioritariamente la natura e la gravità della disabilità che rendono più difficoltoso l'inserimento nel lavoro.
5. La provincia provvede al monitoraggio delle convenzioni e degli inserimenti lavorativi e alle comunicazioni alla Regione.

Art. 160*Requisiti soggettivi per la stipula delle convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e per i lavoratori disabili*

1. Per stipulare con le province convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili, le cooperative sociali indicate all'articolo 159 e i loro consorzi devono:
 - a) essere iscritte nell'albo regionale delle cooperative sociali previsto dall'articolo 3 della l.r. 87/1997 nelle sezioni b) e c);
 - b) avere almeno una unità locale situata nel territorio della provincia;
 - c) non avere in corso procedure concorsuali;
 - d) aver già assolto gli impegni di impiego di persone svantaggiate o disabili derivanti da precedenti commesse;
 - e) applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro della cooperazione sociale o del settore in cui operano;
 - f) rispettare le norme nazionali e regionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro ed essere in regola con le contribuzioni assicurative e previdenziali.
2. Qualora l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali riguardi lavoratori disabili, l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 14, comma 3 del d.lgs. 276/2003 è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fine della copertura della restante quota d'obbligo a carico del datore di lavoro conferente le commesse, determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge. 68/1999.